«I REQUISITI DE' PROMOVENDI AGLI ORDINI» NELLE TRATTATIVE TRA S. SEDE E REGNO DI NAPOLI PER IL CONCORDATO DEL 1741 IN UN MANOSCRITTO DELLA BIBLIOTECA DE LEO DI BRINDISI

La presenza nell'archivio arcivescovile « A. De Leo » di Brindisi di un manoscritto di oltre mille pagine ordinate cronologicamente sul concordato del 1741 tra S. Sede e Regno di Napoli ci ha permesso di fare una prima ed esauriente analisi sulle vicende e le discussioni che animarono le trattative dal maggio del 1729 alla vigilia della firma di ratifica (6 giugno 1741). Fra questi documenti 1 vi è una fitta corrispondenza tra Nicola Fraggianni e il cardinale Fini incaricato da Benedetto XIII di prendere i contatti e saggiare le richieste del governo napoletano. Nelle lettere, in massima parte brevi e concise, si affrontano problemi di ordine procedurale e mai si tenta di esaminare in profondità tutte le questioni sollevate dalla letteratura e pubblicistica anticuriale. Sembra comunque che qualche risultato si riuscì ad ottenere se in due anni di negoziati (maggio 1729-aprile 1731) la preparazione di un « Indicolo delle controversie » da parte del Fraggianni misurò le effettive distanze esistenti fra le parti per un accordo. Per quanto concerne gli anni che vanno dal 1731 al 1734, il fascicolo non contiene alcun documento che possa testimoniare lo stato delle trattative. Molto probabilmente in questo lungo intervallo di tempo ogni forma di contatto fu sospesa perché ai cardinali romani le richieste napoletane sembrarono eccessive e sproporzionate e perché, sotto la spinta del

¹ Parte dei quali e precisamente quelli relativi al piano di riduzione dei vescovadi e delle pensioni di questi già studiati e pubblicati da M. Rosa in Politica concordataria, giurisdizionalismo e organizzazione ecclesiastica nel regno di Napoli sotto Carlo di Borbone, in «Critica Storica», 1967, n. 4, pp. 494-531

ceto intellettuale, il governo austriaco trovò maggiori sostegni e ragioni per irrigidirsi nelle sue pretese. Solo dopo l'avvento dei Borboni la ricerca di un compromesso sulle questioni più scottanti divenne un atto più sistematico tra i due governi. Sono di questo periodo i diversi progetti di « accomodamento », preparati per il governo napoletano dal Genovesi e dallo stesso Fraggianni, che costituirono la base delle nuove trattative. La risposta dei cardinali romani fu un « Piano » molto articolato in cui riaffermarono da una parte la volontà di raggiungere un compromesso e dall'altra l'impossibilità di cedere su alcune richieste. Gli incontri e gli scontri tra le parti da allora divennero frequentissimi e gradualmente tutti i problemi elusi o intoccabili riemersero nella loro concretezza.

In questo breve « excursus » non rientra nei nostri scopi mettere a fuoco ed analizzare la complessità delle questioni che il concordato sollevò ², ma, attraverso la ricostruzione delle tappe percorse, intendiamo misurare l'incidenza avuta dai « requisiti de' promovendi agli ordini » sulle conclusioni delle trattative, un'incidenza a nostro avviso determinante e non trascurabile per una definizione completa ed organica dell'intera materia concordataria.

Il fenomeno dell'eccessivo numero degli ecclesiastici e dei loro abusi nel regno di Napoli aveva lontane origini³. Più volte nel corso del '600 si tentò di eliminare le cause « di simile miseria pubblica e privata, fonte di immoralità e di ingiustizia », senza tuttavia ottenere risultati soddisfacenti⁴. Gli ostacoli non erano indifferenti, ma la mancanza di un accordo fu essenzialmente dovuta all'impreparazione politica del governo spagnolo che si sentiva troppo obbligato con Roma per costringerla a desistere dalle sue pretese o per colpirla nei suoi interessi e privilegi ⁵. Si deve soprattutto alla diffusione nel regno di una cultura antiscolastica e cartesiana e alla formazione di una coscienza giuridica nuova, legata sempre

² In proposito cfr. M. Rosa, *Politica concordataria*, cit., ora in *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari, 1969, pp. 119-163; A. Melpignano, L'anticurialismo sotto Carlo di Borbone, Roma 1965; F. Scaduto, Stato e Chiesa nelle due Sicilie, voll. 2, Palermo 1969; M. Schipa, Il regno di Napoli al tempo di Carlo Borbone, voll. 2, Milano 1923, ecc.

³ M. Schipa, *Il regno di Napoli*, cit., vol. II, pp. 203 e seg. ⁴ *Ibidem*, pp. 198-202, ma anche, F. Scaduto, *Stato e Chiesa*, cit., vol. II, pp. 100-148.

⁵ L. Marini, P. Giannone e il giannonismo a Napoli nel '700, Bari 1950.

più agli interessi dei governi, se il clima dei rapporti con la S. Sede mutò considerevolmente 6. Il nuovo ceto intellettuale si scontrò duramente con la chiesa e le sue istituzioni e obbligò la gerarchia ecclesiastica a rivedere la sua politica nei confronti del regno 7. Lo scontro fu duro e tenace, come dure e tenaci furono le resistenze che non dispensarono la S. Sede dall'impegnarsi in trattative su tutti i problemi sollevati da Napoli⁸. Nel 1729 Benedetto XIII, incalzato dagli avvenimenti, con una lettera spedita da Benevento invitò il cardinale Fini ad allacciare relazioni con i ministri napoletani per tentare di porre riparo alle numerose divergenze 9. I contatti da allora, sebbene condotti in modo informale, si susseguirono e divennero ininterrotti 10. Le controversie da risolvere, diventate via via più nitide e assunti contorni precisi, crearono ostacoli insormontabili tra le due parti tanto da indurre il Fraggianni, ministro del regno, « a disperare di una soluzione facile e breve » 11. L'impossibilità di arrivare ad un accordo completo e a breve scadenza fu dovuto non solo alla posizione chiusa e pregiudiziale della curia romana a trattare i problemi più scottanti, ma anche alla presenza nel 1734 di Carlo di Borbone sul trono di Napoli 12. Superato l'impasse, il nuovo sovrano volle trovare con la S. Sede una conveniente soluzione che prima di ogni altra cosa permettesse di moderare in tutto

⁷ *Ibidem*, pp. 51-60.

⁶ L. Marini, P. Giannone, cit., pp. 9-26, 28 e seg.

⁸ S. Bertelli, Giannoniana (autografi, manoscritti e documenti della fortuna di P. Giannone), Milano-Napoli 1968, prefazione, pp. 9 e seg.

⁹ BIBLIOTECA ARCIVESCOVILE « A. DE LEO », BRINDISI (d'ora in poi B. A. B.): Ms B 49, Lettera di Papa Benedetto XIII al Card. Fini (Benevento, maggio 1729), copia, p. 9 (la segnatura è a mano).

¹⁰ B. A. B., Ms. cit., Corrispondenza di Nicola Fraggianni col cardinale Fini, a. 1729-30.

¹¹ B. A. B., Ms. cit., « Indicolo delle controversie » preparato dal Fraggianni (pp. 129-132). Già dall'inizio i punti di maggiore contrasto furono le questioni dell'immunità che Roma si mostrò restia non solo ad accettare, ma persino a discutere: cfr. M. Rosa, Politica concordataria, cit., pp. 495-96.

la questione dell'investitura richiesta al papa che era considerata dal governo napoletano propedeutica a qualsiasi discussione di compromesso e la stessa preoccupazione della curia romana di giungere ad un accordo con la Spagna congelarono le trattative con Napoli: cfr. L. Pastor, Storia dei Papi, vol. XV, pp. 709 e seg.

il regno meridionale l'eccessivo numero di chierici e di eliminare i loro frequenti abusi; a tal fine incaricò i suoi ministri di preparare un progetto di accordo da presentare a Roma. Nel 1737 fu inviata al Pontefice una « bozza », preparata in larga parte dal Genovesi e dal Fraggianni come base di una futura discussione, dove, oltre a ribadire vecchie soluzioni di parte e a sottolineare nuove ed interessanti proposte, i redattori napoletani, sollecitati dallo stesso Re, fecero un pressante appello al capo della chiesa al fine di dare efficaci e urgenti disposizioni a tutti i vescovi del regno per l'applicazione rigorosa degli statuti del Concilio di Trento che dovevano regolare l'accesso agli ordini sacri 13. Una tale sollecitazione non rimase senza risposta e trovò la curia romana più disposta ad accelerare le trattative. Il nuovo pontefice Clemente XII, ritenendo a torto che l'atteggiamento napoletano fosse profondamente cambiato e rinunciatario verso una soluzione unilaterale delle questioni più controverse per la precedenza data a quella dei « requisiti de' promovendi agli ordini », delegò una commissione di cardinali a redigere le risposte da inviare al governo di Napoli 14. Il 12 marzo 1739 arrivò a Carlo di Borbone la risposta da Roma. Fu rielaborato dai cardinali romani un « Piano » completo di accomodamento tutto articolato nell'intento di frenare l'accesso sconsiderato agli ordini sacri stabilendo una serie di requisiti essenziali per la promozione sacerdotale 15. I 12 articoli preparati per contenere l'afflusso incon-

¹³ B. A. B., Ms. cit.: « Sua Santità col suo apostolico zelo darà opportuni ed efficaci provvedimenti, acciocché da vescovi e altri ordinari del regno si osservino esattamente intorno all'ordinazione de' cherici i decreti del sacro concilio di Trento et precisamente il 2° della sess. 21 ed il 16° della sess. 23, De Reformatione, sperandosi con tal mezzo di vedere moderato il numero più che eccessivo de' cherici affatto inutili de' quali è ora ripieno tutto il regno e che sono ugualmente di disonore all'ordine ecclesiastico e d'incomodo e di peso allo stato ». Comunque la vera novità del progetto Genovesi consisteva nella proposta che prevedeva l'inventario di tutti i monasteri, dei religiosi e religiose e dei secolari, e nel disegno di provvedere attraverso delle rendite fisse al loro sostentamento. Ciò avrebbe reso superflui alla chiesa tutti i beni che possedeva in misura considerevole nel regno, i quali beni potevano essere così incamerati.

Gentili, Ferroni, Gotti, Corradini ed in seguito si aggiunse anche l'Aldovrandi: cfr. L. Pastor, op. cit., vol. XV, p. 755 ed anche M. Schipa, op. cit., p. 218.

¹⁵ B. A. B., Ms. cit., «Ultimo Piano de' Pontefici» inviato alla corte

trollato agli ordini ed eliminare tutte le irregolarità che ne erano alla base, tendevano soprattutto a regolare il tanto discusso quanto importante problema della formazione del patrimonio sacro che nel regno era stato e continuava ad essere causa della violazione delle leggi e a tracciare quelle norme considerate necessarie ed indispensabili per la crescita spirituale e culturale del chierico 16. Questa volontà di porre fine ad un abuso tanto facilmente perpetuato e « di dare ad un tale disordine pronto ed efficace riparo perché gli ecclesiastici del regno si rendessero veramente utili alla Chiesa e di edificazione ai popoli » 17, non solo svegliò le trattative da tempo arenatesi, ma contribuì alla nascita di un nuovo clima più conciliante e comprensivo tra le parti. I ministri napoletani nelle risposte che prepararono al « Piano » presentato da Roma per la prima volta lasciarono aperta la strada ad un possibile accordo su tutti i punti ancora pendenti 18. Pur manifestando senza alcuna reticenza le loro preoccupazioni per l'irrigidimento della curia romana sulle questioni delle immunità, trovarono nuove ed opportune le disposizioni che dovevano regolare l'accesso agli ordini sacri e accettarono senza riserve otto dei dodici punti redatti da Roma in materia 19. Per il resto, senza ricorrere a forzature e a giudizi unilaterali,

di Napoli (1739, 12 marzo). Nell'articolazione delle proposte fatte da Roma la risoluzione dei problemi delle immunità era soprattutto indirizzata ad assicurare al chierico e agli ecclesiastici in genere una larga autonomia di fronte all'autorità civile. Nel complesso furono ribadite vecchie posizioni di parte che non poterono soddisfare le richieste del governo napoletano (pp. 671-823).

¹⁶ Ibidem, pp. 823-37: i primi quattro punti fissavano le modalità della formazione del patrimonio sacro, mentre negli altri si precisavano gli obblighi di fronte alla chiesa dell'aspirante al sacerdozio.

¹⁷ B. A. B., Ms. cit., capo IV. Introduzione, p. 822.

¹⁸ B. A. B., Ms. cit., «Ultime risposte de' Ministri di sua Maestà all'ultimo Piano de' Pontefici», s. d. (ma 1739). Le risposte preparate in massima parte dall'abate Galiani, che poi condusse di persona le trattative, furono la prima risposta organica e completa presentata da Napoli (pp. 888-1011)

¹⁹ B. A. B., Ms. cit., «Ultimo Piano de' Pontefici», capo IV, pp. 823-837: riguardavano le disposizioni sul «curriculum vitae» del chierico e principalmente sul servizio che doveva prestare presso la propria parrocchia e sulla obbligatorietà di alcuni esami e pratiche di pietà. Questi erano gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 che in seguito saranno riaffermati inte-

formularono i loro dissensi facendo presente al pontefice gli ostacoli che impedivano di giungere a risultati positivi. D'altra parte il non aprirsi completamente ad una discussione franca ed esauriente su tutte le divergenze e l'arrogarsi ancora dei diritti come quelli sulle immunità, che erano in contrasto con le esigenze dei tempi e che impedivano il raggiungimento di un accomodamento completo, generò sfiducia negli animi dei ministri napoletani. Si faceva quindi urgente la necessità non solo di chiarire i quattro punti controversi, ma anche di approfondire meglio le questioni che sollevavano 20. I contrasti concernevano la fondazione di cappellanie e le incognite che avrebbe riservato l'estensione del patrimonio sacro sopra i beni dei laici. La controparte napoletana chiedeva che le cappellanie erette o i benefici ecclesiastici accordati non fossero in contrasto con le esigenze dello Stato e soprattutto che si evitasse che simili benefici potessero essere alimentati da beni appartenenti ai laici 21. Era convinzione del Galiani, ministro plenipotenziario, che per disciplinare convenientemente simile materia e per premunirsi da qualsiasi leggerezza o arbitrio dei vescovi bisognasse limitare il loro potere in fatto di ordinazioni « col fissare per ogni cento fuochi, o siano famiglie, un numero determinato de' cherici » 22.

gralmente nel testo definitivo: cfr. A. Mercati, Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra S. Sede e le autorità civili, Concordato con Napoli, Città del Vaticano 1918, pp. 338-364.

²⁰ Ibidem: gli articoli controversi erano il 1°, il 2°, 9° e 10° del progetto formulato da Roma.

²¹ B. A. B., Ms. cit., Obiezioni dei ministri napoletani sugli articoli 1° e 2°: « ... dove dicesi che niuno dovrà da ora innanzi essere promosso alla prima tonsura se non a titolo di beneficio o di cappellania perpetua, ciò debba intendersi di quei benefici e di quelle cappellanie che già si trovano fondate nel regno non potendosi né dovendosi ammettere che si faccia l'ordinazione sul titolo di un beneficio o di una cappellania perpetua d'erigersi perché in tal forma i beni de' laici con l'occasione di similianti ordinazioni finirebbero di passar presto in manus mortuas, quando i benefici e le cappellanie perpetue che si trovano già fondate nel regno sono tali e tante che se ne facesse l'uso prescritto dai sacri canoni basterebbero ad alimentare più del declupo de' cherici necessari al suddetto regno senza che neppure uno dovesse andarsene a titolo di patrimonio o sia di rendite sopra li beni de' laici, o che per la loro ordinazione convenisse fondare nuovi benefici e cappellanie... » (pp. 931 e seg.).

²² B. A. B., Ms. cit.: Il Piano pontificio prevedeva la concessione di ampie libertà e discrezione ai vescovi specie di quelle diocesi « dove si

Sebbene la proposta legata più alla volontà di mettere un freno « ad un intollerable e gravissimo disordine » che ad un preciso piano del governo napoletano non fosse presa neppure in esame dalla curia romana, le trattative non ne furono influenzate e continuarono a buon ritmo 23. I ministri napoletani si resero perfettamente conto che una discussione franca e completa non poteva non tornare a loro vantaggio soprattutto per la risoluzione delle questioni che ancora erano molto lontane da un accordo immediato. Di buon grado si servirono del generale accordo in materia « di requisiti de' promovendi agli ordini » per tentare l'aggancio e la definizione delle questioni fino allora più contrastate come l'immunità reale, personale, locale e l'exquatur per le quali ancora non esisteva alcuna possibilità di accordo. L'occasione per discutere di queste cose e per far meglio valere il loro punto di vista fu data dalle esservazioni che il Fraggianni e il Galiani prepararono per gli articoli 9° e 10° dello stesso « Piano » presentato da Roma ²⁴. Mettendo in risalto le profonde contraddizioni in cui si dibatteva la

osservava maggiore disciplina » (p. 724). I ministri replicarono che sarebbe stato più opportuno fissare un numero determinato di chierici per fuoco onde evitare e rimediare alla grave situazione venutasi a determinare (pp. 833 e seg.). In seguito una tale proposta fu adottata unilateralmente da Napoli: cfr. D. Gatta, Reali Dispacci, vol. I, XI, 13, Napoli 1773.

²³ A Napoli interessava trattare tutti gli altri problemi in sospeso che considerava non meno importanti per cui non dette molto peso al rifiuto di Roma: cfr. L. Pastor, op. cit., pp. 42-43 e meglio ms. cit., pp. 929 e seg.

²⁴ B. A. B., Ms. cit., « Ultimo Piano de' Pontefici », cit., pp. 733 e seg. L'articolo IX di questo piano prevedeva l'intervento dei magistrati laici solo nel caso che il chierico non presentasse « una declaratoria » sottoscritta dal vescovo per cui « ritrovando qualche cherico delinquente in abito laicale e senza la detta declaratoria sarà loro (magistrati laici) permesso prenderlo e ritenerlo nelle proprie carceri (e si aggiungeva) finché non l'abbia esibita». Il potere della giustizia in pratica era subordinato all'arbitrio dei vescovi. Nell'articolo X si ricalca la contraddizione: « i cherici che giunti all'età di poter essere ordinati suddiaconi trascurino di farsi promuovere dentro lo spazio di un anno (...) non godranno più di veruna esenzione di immunità reale e ciò per il fondato sospetto che essi danno d'aver preso la prima tonsura e gli ordini minori non già per servizio di Dio e della sua chiesa, ma unicamente per defraudare i pubblici pesi ». Ma si postulava che bastava dimostrare « avanti il proprio ordinario di non essere potuti ordinare per qualche leggittimo impedimento accaduto senza lor colpa » per essere integrato agli ordini superiori. Il testo è riportato in appendice.

curia romana, che cercava da una parte di accogliere timidamente le richieste fatte da Napoli e dall'altra di cancellarle con postille che le rendevano inefficaci, i ministri napoletani denunciarono con vigore una politica così ambigua e anacronistica e invitarono nello stesso tempo Roma a disancorarsi da certe pretese e a contribuire più fattivamente ad un accomodamento equo 25. I ministri ritennero pertanto inadeguate le proposte dei cardinali romani che demandavano il controllo della formazione « del patrimonio reale » alla curia locale in quanto osservarono che « moltissimi nel regno si facevano cherici per sottrarsi sia dal pagamento de' pubblici pesi, come dalla giurisdizione de' magistrati laici », e che se questi fossero unicamente dipesi dall'arbitrio degli ordinari « non solo avrebbero potuto esserci patrimoni finti, ma questi (i vescovi) avrebbero potuto liberare dalle mani della giustizia tutti quei rei che loro fosse piaciuto » 26. Di contro affermarono che un controllo attivo della autorità civile oltre ad evitare simili abusi di potere e danni incalcolabili alle rendite dello Stato avrebbe quasi certamente potuto estirpare quel fenomeno per cui « alcuni (chierici), pur essendo privi di necessari requisiti o della volontà di ascendere agli ordini sacri, solevano restare per tutto il tempo della loro vita chericoni senza mestiere e senza alcuna applicazione per lo più assai ignoranti e indisciplinati, da' quali col lor mal vivere i fedeli non solevano ricevere che scandali e il governo disturbi ed inquietudini » 27. Per evitare che nel futuro simili individui potessero prosperare era necessario « togliere a questi qualsiasi privilegio del chericato compresi tutti quelli dell'immunità e sottoporre tali chericastri alla magistratura laica in modo tale che rimedi nuovi e più efficaci potes-

²⁵ B. A. B., Ms. cit., Ultime risposte de' ministri, cit., pp. 934 e seg. Lo scetticismo che si impadronì dei ministri napoletani era dovuto al fatto che la curia romana era molto restia alle ingerenze governative negli affari che considerava della chiesa e che Napoli invece ne pretendeva la competenza. Il totale disaccordo su questi due articoli nasceva anche dalla convinzione dei plenipotenziari napoletani che « il di più che si prescrive in questo capo (il riferimento è al ricorso dei giudici laici come soluzione estrema prospettata da Roma) non sarà punto osservato come l'esperienza ha purtroppo fatto e fa conoscere (...) dal momento che neppure le regole canoniche stabilite dai concili in questa materia si sono mai osservate».

²⁶ *Ibidem*, p. 936.

²⁷ *Ibidem*, pp. 937 e seg.

sero frenare le loro insolenze » 28. In questa maniera, se si voleva veramente sperare nell'applicazione coerente e totale delle norme concordate in materia di ordinazione, da parte napoletana si faceva capire quanto fosse importante e propedeutico risolvere anche quei problemi tanto osteggiati da Roma che per oltre un decennio avevano costituito « il punctum dolens » dell'intera trattativa. Ma Clemente XII che, nell'atto di demandare ai suoi cardinali la preparazione di un piano di accomodamento, aveva ciecamente creduto superate certe divergenze con la precedenza data e voluta da Napoli al problema dei requisiti dei promovendi agli ordini, vedeva riapparire gli stessi contrasti proprio negli stessi articoli che aveva fatto preparare con tanta cura e con una seria volontà di compromesso generale. L'andamento delle discussioni non poteva favorire le richieste napoletane tanto più che il pontefice, incapace di assumere atteggiamenti equilibrati e iniziative personali, era completamente in balia dei suoi cardinali nei quali la preoccupazione di non fare troppe concessioni era più forte di quella di trovare un accordo su tutti i punti²⁹. La morte del papa evitò certamente il fallimento delle trattative. La nomina al soglio pontificio di uno spirito illuminato e lungimirante quale quello del cardinale Lambertini sbloccò la situazione di stallo che si era venuta man mano a determinare durante le repliche dei ministri napoletani al piano

29 Per la figura di papa Clemente XII cfr. L. Pastor, op. cit., vol. XV, pp. 641 e seg. Mentre da parte napoletana si perseguivano finalità ben precise, la curia romana, oltre a mancare di idee chiare sui traguardi da raggiungere, si mostrò soprattutto impreparata a controbattere, anche sul piano della logica, rivendicazioni che nella prospettiva dell'anticurialismo, allora imperante nel regno erano indilazionabili e irrinunciabili (cfr. L. Marini, P. Giannone, cit., pp. 29 e seg.). L'urto era inevitabile per cui le richieste di Napoli furono tutte nuovamente respinte da Roma e si fu sul punto di rompere le trattative.

²⁸ Il Fraggianni, nella sua replica, osservò anche « che per potersi scongiurare simili soprusi non si doveva ammettere che, neppure in minima parte, si receda dalla prattica del rito della sacra corte della Vicaria »: ms. cit., p. 937. La posizione romana, invece, era per una netta e totale divisione delle competenze tra magistratura laica ed ecclesiastica. Togliere i privilegi delle immunità ai chierici era interpretato dai cardinali come un'invadenza negli affari della chiesa. I contrasti non si attenuarono neppure quando una proposta intermedia, quella di un tribunale misto, cercò di unire i punti di vista diversi: cfr. in proposito M. Rosa, Politica concordataria, cit., pp. 498 e seg.

pontificio. Benedetto XIV intuì con prontezza la precarietà delle trattative a cui i noti dissensi avevano portato, per cui ritenne che solo continuando i colloqui bilaterali si potessero eliminare definitivamente gli ultimi contrasti e si potesse sperare in un compromesso. Contrario a lunghe tergiversazioni, in breve tempo convocò la controparte a Roma e cercò, partecipando di persona ai colloqui, di vagliare accuratamente le richieste napoletane e di smussare gli attriti esistenti contribuendo così a creare un clima più disteso e sereno. La base dei nuovi contatti furono i progressi in materia di « requisiti », ma i colloqui verterono essenzialmente sulle questioni delle immunità, del tribunale misto e dell'exquatur 30. Comunque neppure stavolta fu facile comporre i contrasti e ci volle tutta l'abilità del pontefice se non si giunse ad una nuova rottura. Benedetto XIV più che i rappresentanti di Napoli dovette eludere le posizioni rigide del vecchio cardinale Corradini che partecipò alle discussioni per sua stessa volontà contribuendo ad inasprirle 31. Nonostante gli iniziali buoni propositi, ci vollero cinque lunghi mesi prima che si giungesse ad un compromesso definitivo 32. Alla fine, la volontà comune di porre termine agli abusi che impedivano una selezione accurata e meglio organizzata del reclutamento sacerdotale, spinse le parti e soprattutto la curia romana a cedere sulle altre questioni più controverse. Risultò più agevole in questo modo arrivare alla stesura di un trattato di accomodamento tra i due regni, e la soddisfazione dei ministri napoletani per le concessioni ricevute fu subito manifesta 33. Essi comunque si sforzarono di sottolineare so-

³⁰ B. A. B., Ms. cit., Lettera dei plenipotenziari napoletani al Re, cit., p. 852: « per volontà del pontefice si sta discutendo solo di quei problemi che per ultimo ne abbiamo sollecitato la soluzione ».

³¹ Insieme al Papa e al Corradini facevano parte della rappresentanza pontificia i cardinali Valenti, Aldovrandi e Gotti, mentre dall'altra parte vi erano il cardinale Acquaviva e l'abate Galiani. La rigidità del Corradini oltre a dilungare le trattative costrinse il pontefice ad una dura prova in cui pubblicamente era costretto a difendere le sue tesi, mentre in privato a cercare l'accordo con le posizioni esposte da Napoli: ms. cit., Dalla relazione mandata da Roma da plenipotenziali S. M. insieme al concordato da essi conchiuso con quella corte, pp. 852-882, ma anche L. Pastor, op. cit., p. 40.

³² Ibidem: i colloqui iniziarono nel gennaio del 1741 e continuarono sino alla fine di maggio dello stesso anno.

³³ B. A. B., Ms. cit., p. 852: « Il Piano è tale che in altri tempi sarebbe stata vanità il solo sperarlo (...). Per i numerosi vantaggi che si ri-

prattutto i vantaggi che alcune concessioni potevano offrire per contenere l'infausto fenomeno dell'eccessivo numero di chierici. La stessa abolizione della franchigia sui beni degli ordinandi, secondo i ministri di Carlo di Borbone, « avrebbe fatto dopo pochi anni scemare quasi per metà il numero dei cherici che si trovano nel regno, sapendosi che l'eccessivo numero di essi più che in qualunque altro stato di Europa non derivava in questo regno da altre fonti che dalle molte franchigie godute anche da semplici cherici in minoribus, in tutto o in gran parte ignote ad altri paesi » 34. Privando, inoltre, i preti del regno delle esenzioni sui beni di legittima successione e riservandole solo per quella porzione ad essi assegnata per patrimonio sacro si sarebbe favorito non solo l'accesso agli ordini sacri dei più degni, ma soprattutto si sarebbe anche « chiusa definitivamente la porta alle tante frodi che si commettevano su tal materia con mettere in testa di un cherico tutti i beni spettanti ad un'intera ricca famiglia » 35. La stessa Chiesa « afflitta da così innumerevoli mali non poteva non trarre giovamento» e, liberata, non aspirare a quel rinnovamento spirituale da più parti reclamato 36. Nonostante che dopo lunghe e faticose trattative fossero stati raggiunti degli accordi, rimaneva forte l'incognita della loro retta applicazione. Ma da parte napo!etana si era abbastanza sicuri: « per l'avvenire non succederà

trovano a favor nostro non si ha difficoltà alcuna di sperare e di credere che possa meritare il gradimento di sua maestà e dell'intero governo ». Ed aggiunsero perentoriamente: « se il presente Piano non piacerà sarà impossibile l'ottenerne altro migliore e perciò sarà anche inutile il continuarne le trattative ». In questo modo si diffidavano le frange più estremiste del governo napoletano a fare ulteriori richieste in materia di immunità.

³⁴ Ibidem.

³⁵ B. A. B., Ms. cit., Riflessioni sopra il Piano di aggiustamento... « Dalla relazione », cit., pp. 852 e seg. La spinta a combattere con maggiore intensità le esenzioni fiscali derivava dal desiderio da parte napoletana di evitare che il peso fosse esclusivamente sopportato dalle classi più povere. Per questo risolvere adeguatamente il problema delle immunità ed introdurre la tassazione sui beni ecclesiastici non vincolati per la promozione agli ordini sacri oltre a togliere privilegi anacronistici, si pensava che potesse in larga misura contribuire « a dare sollievo ai poveri laici e soprattutto a venire incontro alle esigenze delle casse reali ».

³⁶ LAMINDO PRITANIO (L. A. MURATORI), Della regolata divozion de' Cristiani, Venezia 1747.

più in codesto regno quel che si è veduto tante volte per lo passato (...), non solo si riuscirà a scemare il numero de' cherici, ma a render questi molto disciplinati » ³⁷.

MARIO SPEDICATO

³⁷ B. A. B., Ms. cit., Riflessioni sopra il Piano, cit., p. 855.

APPENDICE

Riproduciamo integralmente « L'ultimo Piano de' Pontefici » inviato presso la Corte di Napoli il 12 marzo 1739. Le proposte ivi contenute contribuirono a sbloccare trattative da tempo trascinate senza alcun risultato. A differenza del « Piano Genovesi » di due anni prima, il quale non racchiudeva un progetto d'accordo organico e completo facendo esclusivo affidamento su proposte disarticolate e dettate più da ragioni contingenti che dalla ricerca di un'intesa con la controparte, tale « Piano » si presenta come il primo completo abbozzo finalizzato verso un accomodamento generale. Le discussioni che ne seguirono e soprattutto le « Risposte » che prepararono i ministri incaricati da Carlo di Borbone segnarono da una parte le distanze e i disaccordi che ancora persistevano, dalla altra rispecchiarono la necessità di avere come punto solido di riferimento il progetto presentato a Roma.

Da allora le trattative divennero più spedite e l'accordo generale su tutti i problemi in breve volgere di tempo divenne una realtà *.

^{*} Per comprendere e misurare l'importanza delle proposte di tale « Piano », rimandiamo al confronto del testo definitivo del Concordato pubblicato da A. Mercati in « Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra S. Sede e le Autorità civili », Città del Vaticano, 1918, pp. 338-364

« PIANO INTORNO AD ALCUNE MATERIE CHE SI STANNO TRATTANDO TRA S. SEDE E REAL CORTE DI NAPOLI »

- I. Immunità Reale: Quando si convenga reciprocamente di tutte le cose espresse ne' seguenti fogli, e restino estinte tutte quelle differenze che hanno fin'ora perturbata la Giurisdizione ecclesiastica, si consiglierà S. Santità à' permettere che gli ecclesiastici concorrono a sollevare i laici e le università da qualche parte de' publici pesi, nella seguente maniera:
- 1) Nei catasti i quali si debbon fare, o debbon rinovarsi per ordine regio da tutte le Università del regno, si potranno far comprendere e descrivere tutt'i beni stabili posseduti dagli ecclesiastici secolari e regolari, al qual effetto gli ordinari d'ogni luogo forzeranno i renitenti per le vie legali a farne le rivele, darne le assenze, ed a tutt'altro che sia per essere a ciò necessario; con condizione però, che ciò si faccia coll'assistenza degli ordinari medesimi, de' Deputati del clero, ed a spese unicamente de' laici.
- 2) Fatto che si sarà da mano in mano da ciascheduna communità il suo catasto, nel quale si dovranno descrivere tutt'i beni stabili del territorio, o che sieno de' cittadini, o che sieno de' forestieri di qualunque sorta, e beni burgensatici de' baroni medesimi, si dividerà sopra tutti essi beni stabili in tal forma accatastati quella somma che ciascheduna communità vorrà esigere sopra l'estimo pel peso del fuoco, per cui ella è tassata in camera: ed al pagamento della detta somma contribuiranno le communità ecclesiastiche, chiese e luoghi pii per li soli loro beni stabili, i quali sono ammortizzati, la mettà solamente di quello che pagheranno per li loro beni stabili i laici: come se per esempio sopra un predio del valore di cento ducati il possidente laico sarà tassato per due carlini, il possidente ecclesiastico sopra un simil predio dell'istesso valore pagherà un carlino solamente e con espressa dichiarazione che all'effetto di far concorrere nella divisata guisa al pagamento di questo peso le communità ecclesiastiche, chiese e luoghi pii, non potrà il medesimo caricarsi sopra i beni accatastati oltre a quella somma in cui si trovano presentemente ed attualmente tassate per il peso del fuoco le rispettive particolari Università nella Regia Camera; talmente che se venisse ad aumentarsi il peso suddetto, o per esso librarne qualche dun'altro, non dovranno in questi casi concorrervi le communità ecclesiastiche, chiese e luoghi pii per nessun conto, né saranno essi tenuti per li loro beni a quell'accrescimento di contribuzione che nascesse da questi capi e che oltrepassasse la somma in cui si trova al giorno d'oggi tassata dalla Regia Camera quella tale Università a titolo del fuoco.

- 3) Alla contribuzione come sopra stabilito resteranno soggetti i beni stabili posseduti da tutte le communità ecclesiastiche, chiese e luoghi pii di qualunque sorta sì siano di religiosi delle undeci congregazioni, di Gesuiti, di Cavalieri di Malta e loro commende, di Mense Episcopali, o Archiepiscopati, di Abazie Concistoriali e possedute da sig.ri Cardinali, nonostante anche che siano beni di prima erezione, esclusi solamente i beni di quei benefizi che si assegnassero agli ordinandi in patrimonio sagro, per quella sola rata che importerà però detto patrimonio, quei delle parrocchie, de' seminari e degli spedali senza alcuna distinzione se questi ultimi sieno amministrati da' laici oppure da ecclesiastici così regolari che secolari: e come che gravandosi in questa forma tutt'i beni più privilegiati delle chiese, non è dovere che a confronto di ciò goda nessun laico alcuna esenzione la quale poi venga ad accrescere il peso degli ecclesiastici: però il ripartimento del fuoco dovrà farsi a proporzione di tutt'i beni stabili realmente posseduti da ogni laico tanto cittadino quanto forestiero, e da beni burgensatici posseduti da' baroni e descritti nel catasto di ciascheduna communità: onde volendo il sovrano esimere qualcheduno da questa contribuzione, l'imposto dell'esenzione di esso dovrà ripartirsi ed accrescersi sopra i beni stabili degli altri secolari, non mai sopra quei delle communità ecclesiastiche, chiese e luoghi pii.
- 4) Tutti quei beni stabili delle suddette communità ecclesiastiche, chiese e luoghi pii che saranno sottoposti alla divisata contribuzione dovranno egualmente pagarla o che essi gli facciano a mano propria o che gli diano in affitto o colonia, restando a loro arbitrio il convenire cogl'affittuari e coloni quello che su di ciò tornerà a ciascheduno più conto ne' rispettivi contratti: ma non potrò però giàmmai esigersi nessun'altro peso ulteriore a titolo degli affitti e colonie sud.e non ostante che gli affittuari e coloni fossero anche persone laiche: ed all'incontro tutti quei beni che resteranno esenti, come sono quei de' benefizi assegnati a titolo di patrimonio sagro, quei delle parochie, de' seminari, e degli spedali, dovranno godere di una totale esenzione o che il padrone gli faccia a mano propria o che gli dia in affitto o colonia a secolari.
- 5) E la presente concessione dovrà durare per sei anni, i quali terminati torneranno gli ecclesiastici a godere delle loro esenzioni come prima, se pure facendosi costare alla Santità Sua la continuazione de' bisogni delle communità del regno non istimerà Sua B.ne di avere giusti motivi di prorogarla ad altro tempo maggiore.
- 6) Succedendo che dal giorno d'oggi in avvenire qualche communità ecclesiastica, chiesa o luogo pio acquisti nuovi beni stabili, dovranno detti beni restar perpetuamente sottoposti a tutt'i pesi e tributi regi che pagano i laici e che si trovaranno già imposti sino al giorno del lor passaggio alle mani morte, esclusi solamente i beni di prima erezione delle nuove future fondazioni che dovranno essere affatto immuni da qualunque peso.
- 7) Quanto poi ai beni patrimonali degli ecclesiastici particolari, fra' quali sono compresi anche i cherici di prima tonsura, si consiglierà N. Signore a permettere che restino immuni da tutti i pesi publici così regi come

communitativi que' soli ne' quali secondo le leggi civili del regno debbon essi ecclesiastici particolari succedere ab intestato, nel che consiste giustamente la rispettiva loro porzione virile, la quale dee calcolarsi nella maniera che si valuta secondo le leggi dell'istesso regno all'effetto delle successioni, non in quella forma che si suppone sia stata stabilita dalla Regia Camera per regolare l'esenzione de' beni ne' quali succedono gli ecclesiastici.

- 8) E questa esenzione la goderanno gli ecclesiastici quando coltiveranno a conto proprio o gli daranno in affitto, ma dandoli a colonia dovranno i coloni a titolo della porzione colonica pagare il peso del fuoco per li beni da loro coltivati nella stessa guisa che detti beni pagherebbero se fossero posseduti dalle mani morte.
- 9) Non dovranno però godere di questa esenzione i cherici coniugati, i quali anzi per li beni che posseggono di qualunque sorta siano resteranno soggetti a tutt'i pesi a guisa de' laici, fuorché nel caso in cui morta loro la moglie, dichiarino di voler ascendere agli ordini sagri e nello spazio di un anno, avendo l'età leggittima, ascendano veramente al suddiaconato, poiché all'ora del giorno della fatta dichiarazione per gli atti della curia ecclesiastica goderanno per la loro virile nella maniera che si è detto degli altri.
- 10) Come anche i figli primogeniti ed unigeniti nella loro famiglia essendo promossi al chericato, non dovranno godere di alcuna esenzione per li loro beni patrimoniali, e similmente di niuna esenzione godranno per le porzioni loro virili quei che avendo attualmente vivente un fratello già cherico, vorranno essere anch'essi ascritti all'ordine chericale. Ma restando in questo caso ferma la esenzione per la porzione virile di quel fratello che sarà stato il primo ad essere promosso, gli altri fratelli che si promovessero appresso, vivente ancora il primo, saranno esenti solo per quella rata di beni che lor verranno assegnati per patrimonio sagro, come pure pel solo patrimonio sagro saranno esensi i figli unigeniti e primogeniti.
- 11) I beni che si assegnano agli ecclesiastici per patrimonio sagro giusta la disposizione de' sinodi locali e secondo i decreti che han fatto o che faranno i vescovi, purché non siano di minor frutto di ventiquattro ducati annui, e non oltrepassino quello di quaranta, dovranno godere di una totale esenzione o che si facciano a mano loro o che siano dati in affitto e colonia, e che siano assegnati al promovendo dal padre o dalla madre o da qualunque altra congionta ed estranea persona, con dichiarazione però che di questa esenzione dovranno cominciare a godere solamente dal giorno in cui l'ordinando ascenderà all'ordine del suddiaconato e non prima, quantunque il patrimonio sagro fosse costituito sin da quando il cherico fu iniziato alla prima tonsura.
- 12) Quanto a sacerdoti e cherici greci anche di prima tonsura dovranno essi pur godere di una totale esenzione per le porzioni virili nelle quali succedono e per li loro patrimoni nella guisa che si è detto de' sacerdoti e cherici latini. Ed in oltre le loro mogli, durante il matrimonio, dovranno similmente essere esenti per li loro beni dotali e per quelle porzioni virili che anche ad esse pervengono da legittime successioni come sopra.

- 13) E nell'attual riparto che dovrà farsi del già detto peso del fuoco sopra i beni stabili degli ecclesiastici e secolari, come anche nella rispettiva revisione de' conti per l'esatto a questo titolo, dovranno intervenire ad esserne intesi come interessati i deputati dell'uno e dell'altro clero.
- 14) Qualunque caso venisse, in cui per le cose sopradette dovesse procedersi contro gli ecclesiastici ad esecuzione reale e personale, a sequestro di frutti o a qualunque altro atto giudiziale, dovrà ciò farsi unicamente dal giudice e superiore ecclesiastico, esclusa affatto l'autorità ed ingerenza di qualunque giudice secolare sotto le pene ecclesiastiche comminate da' sagri canoni.
- 15) Per quello, poiché riguarda l'uso delle franchigie godute per il passato dagli ecclesiastici, si consiglierà N. Signore a moderarle e restringerle riducendole a i seguenti termini.
- 16) Ai vescovi ed altri ordinari de' luoghi dovranno darsi le franchigie a misura della convenienza e bisogno di ciascuno avendo riguardo al numero de' familiari laici che ogn'uno di loro ritiene al proprio servizio e che vivono propriamente al loro spese ed alla limosina di pane, che ciascheduno di loro è solito fare: la qual convenienza e bisogno sarà bene che si determini concordemente fra i vescovi ed ordinari medesimi e le rispettive communità: ma in caso di discordia dovrà questa comporsi coll'autorità di Mons. Nunzio Apostolico e di un regio ministro.
- 17) Gli ecclesiastici del clero secolare compresi anche i cherici di prima tonsura godranno dell'esenzione di sei tomola di farina l'anno per ciascheduno sin'a tanto che ascendono al suddiaconato, dopo di che si accrescerà loro l'esenzione sino a nove tomola, e ciò se intenda si nell'uno come nell'altro caso, tanto vivente il loro padre quanto dopo la morte di esso.
- 18) Non dovranno però godere né di questa né di altre franchigie da dirsi in appresso all'art. 25, li cherici coniugati, se non in caso che morendo loro le moglie dichiarino per gli atti della curia ecclesiastica voler ascendere agli ordini maggiori e che ascendano effettivamente al suddiaconato nel termine di un anno quando abbiano l'età legittima.
- 19) Gli ecclesiastici poi del clero regolare sì dell'uno come dell'altro sesso compresi anche i luoghi pii e religiosi come sono i conservatori e simili, goderanno l'esenzione di sei tomola di farina per ciascheduna persona collocata in detti conservatori o in altri simili luoghi pii, come anche per ciascun religioso o religiosa computati in questo numero quei solamente che vestono l'abito della religione fra i quali restan in conseguenza compresi i professi novizi e terziari dell'uno e l'altro sesso che vivono collegialmente.
- 20) L'istessa esenzione di sei tomola di farina godranno anche gli oblati che abbiano i necessari requisiti di aver abbandonato il secolo, di aver mutato l'abito secolaresco e di aver offerto le loro persone e i loro beni in perpetuo ed in forma valida alla chiesa o alla religione nelle mani del vescovo o di un superiore regolare senza riservare per se niuna parte, né quanto alla proprietà, né quanto all'usofrutto.
 - 21) Ai seminari dovrà bonificarsi la franchigia a proporzione del

numero di tutti gli alunni che mantengono o laici o ecclesiastici, che siano a ragione di sei tomola per ciascheduno, ma rispetto ai convittori a proporzione del numero degli ecclesiastici solamente. Similmente agli spedali dovrà bonificarsi la medesima franchigia a proporzione del numero degli infermi che ogn'uno di loro è solito mantenere senza nessuna distinzione, se detti ospedali siano governati da regolari o da secolari.

- 22) Tutti quei che godranno delle franchigie per qualcheduno de' divisati titoli dovranno conseguirle in quel luogo attualmente dimorano, senza poterle in nessun conto pretendere in quello della loro origine e dell'abituale loro domicilio, eccettuati solamente i vescovi ed altri ordinari de' luoghi, i quali benché si allontanino dalla residenza seguitaranno a godere delle franchigie a proporzione del numero di quei familiari laici che, continuando a vivere a loro spese, avranno lasciati nelle rispettive loro diocesi, come pure delle limosine di pane che seguitaranno a fare anche durante la loro assenza.
- 23) E coll'istessa misura degli ordinari e vescovi assenti dovranno concedersi le franchige a' possessori aventi dalle loro abazie e benefizi avendo riguardo solamente ai ministri e familiari laici ch'essi mantengono per la direzione e coltura d'esso, e che vivono propriamente e di continuo a spese dell'abate o benefiziato ricavando il loro sostentamento da' frutti e rendite di dette abazie e benefizi.
- 24) Potranno bensì vendersi e donarsi ad altri o in tutto o in parte da chicchessia le proprie franchigie delle quali dee esser lecito ad ogn'uno il farne quell'uso che più gli giova.
- 25) Quanto alle franchigie sopra e altre specie di viveri necessari all'uso umano, dovranno queste concedersi a tutti quei che si è detto dover godere delle franchigie sulla farina: e rispetto ad esse si osserverà in avvenire quel che in ciaschedun luogo si è osservato per lo più da trenta anni in quà, senz'alcun riguardo a qualunque novità si fosse fatta in contrario.
- 26) E se le sud.e franchigie in cambio di farle godere in specie vi fosse già in alcun luogo fra le communità ed il clero un accordo di pagarle in contanti, in questo caso dovrà osservarsi l'accordo med.o, secondo la consuetudine di quel tal luogo: in maniera però che se mai venisse a crescersi la gabella sopra la specie concordata, debba anche crescersi a proporzione la somma del denaro antecedentemente convenuta: e rispetto a quei luoghi ne' quali essendovi la consuetudine di bonificarsi la franchigia in specie volessero la communità ed il clero ridurle al pagamento in denaro, se ne avrà ragione ne' casi particolari.
- 27) Si dichiara però che tutto quello che si è sin qui disposto in materia delle franchigie non dovrà aver luogo rispetto all'arcivescovo, clero secolare e seminario della città e casali di Napoli, per li quali seguiterà a pratticarsi inalterabilmente quello che si è per lo più consumato da trent'anni in quà senza alcun riguardo a qualunque novità si fosse fatta in contrario, ma lo avrà bensì rispetto a tutto il regno, non ostante qualsiasi consuetudine o transazione con la quale fossero state stabilite le franchigie suddette in quantità maggiore o minore.

- 28) E dall'altra regola dell'antecedente articolo si eccettuano solamente quelle transazioni che fossero state fatte a titolo veramente oneroso, le quali dovranno restare nella loro forza e vigore anche in avvenire, a segno che la communità o il clero che le alleghi dovranno continuare in quel possesso in cui si trovano, affine di giustificarne i titoli e di produrne i necessari documenti avanti il giudice che dovrà essere su di ciò il Tribunale Misto. Ma se nel termine di un anno non resterà finito il giudizio e non sarà uscita sentenza deffinitiva dovrà andarsi avanti a seconda de' decreti provisionali, che farà l'istesso giudice il quale dovrà pigliare la regola legale da i meriti che avrà frattanto gustati.
- 29) Quanto poi all'altre gabelle e dazi che si trovano già imposte e che fossero per imponersi in avvenire sopra i frutti prodotti dalla terra, sopra i bestiami, censi, arrendamenti e simili dovranno gli ecclesiastici tanto relativamente ai beni loro patrimoniali, quanto ai benefiziali goderne una totale e perfetta esenzione nella maniera che per lo più l'ànno goduta da trent'anni in quà e senza farsi alcun conto di qualunque novità si fosse introdotta in contrario.
- 30) Le stesse franchigie che si accordano a' preti e cherici latini dovranno accordarsi a' preti e cherici greci anche di prima tonsura ed alle loro mogli e figli purché vivono in communione e non separatamente da' loro rispettivi padri e mariti.
- 31) Finalmente i cherici e diaconi selvaggi, gli eremiti, le bizzoche e chiunque patentato o privilegiato con qualunque nome si chiami sia delle cure ecclesiastiche, sia di luoghi pii o di abazie anche cardinalizie, non dovrà godere di alcuna delle sopradette esenzioni, ma ogn'uno di essi resterà soggetto al pagamento di tutt'i dazi e di tutte le gabelle a guisa degli altri laici, e solo saranno esenti le de persone dagli uffizi personali e dall'alloggio de' soldati e de' birri.
- II *Immunità Locale*: Componendosi le altre controversie si potrà consigliare sua Ben.e ad usare intorno all'immunità locale le seguenti condiscendenze:
- 1) Per quel che riguarda all'estrazione e custodia de' rei, che si suppongono inquisiti di delitto eccettuato, e l'ordine giudiziario rispetto alla declaratoria di esso, si contentarà che:
- 2) Rifugiandosi nel luogo immune qualcune de' deliquenti laici supposto reo di eccettuato delitto, ad ogni istanza e richiesta del laico magistrato con gli indizi ad capturam, concedasi da vescovi e loro vicari generali in città e negli altri luoghi da vicari foranei ed in mancanza di questi dalla persona ecclesiastica più degna che fa figura di superiore nel luogo, la licenza di trarlo dal sagro asilo con l'intervento di persona ecclesiastica da destinarsi da medesimi, e si consegni alla curia secolare con l'obligo giurato in scriptis sotto pena di scomunica di tenerlo nomine ecclesiae e di restituirlo alla medesima in caso che si decida che debba godere il beneficio dell'immunità come si dirà appresso.
- 3) Nel caso che rispetto agli accennati deliquenti detta licenza fosse negata, dopo ricercata nel modo detto di sopra, sia lecito al giudice laico

senza timor d'incorrere nelle censure, estrarre il deliquente con tutta modestia e senza scandalo, con obligo però in scritto come sopra da trasmettersi alla curia ecclesiastica del vescovo.

- 4) Costituito il reo nelle carceri laicali si formi dal giudice secolare il processo informativo sopra il delitto e nel termine di quattro mesi si esibisca alla curia del vescovo e questo dentro il termine di un mese debba dichiarare se il reo gode o no.
- 5) Quando poi il giudice laico fra lo spazio di quattro mesi non esibisca il processo, dovrà il vescovo richiederlo per la restituzione del reo alla chiesa, la qual restituzione non potrà dal giudice laico ritardarsi a forma dell'obligo fatto nell'atto della consegna. E quando il vescovo nello spazio prefisso di un mese non avrà dichiarato, s'intenda eo ipso devoluto il giudizio al tribunal misto.
- 6) Dentro possa il vescovo dichiarare che l'inquisito non goda del beneficio dell'asilo, bastano gl'indizi ad torturam.
- 7) Dichiarandosi dal vescovo che il reo non goda, in tal caso debba cessar l'effetto dell'obligo fatto dal giudice laico nell'atto della consegna detta di sopra, ed all'incontro dell'istesso giudice laico dovrà farsi nuovo obligo sotto pena di scomunica di rimettere il reo in chiesa, qualora il med.o abbia nelle sue difese purgati gli indizi sopra la qualità che rende il delitto eccettuato, restando ciò a carico della coscienza dello stesso giudice laico.
- 8) Dal giudizio del vescovo non si ammette al reo alcun ricorso, ma potranno tanto il fisco laico che il fisco ecclesiastico ricorrere al tribunale misto, al quale sia lecito impugnare o ordinare nuovo processo quando così stimi bene.
- 9) Che sotto nome di vescovi s'intendano i veri vescovi e non già i prelati inferiori di qualunque specie, quantunque abbiano proprio e separato territorio e giurisdizione quasi episcopale, alla riserva solamente di coloro che avessero ottenuto o che ottenessero dalla Sede Apostolica un speciale indulto di procedere in questa causa di immunità locale.
- 10) Per quel che spetta all'ampliazione de' casi eccettuati si potrà sua Ben.e a permettere che non debbano in avvenire godere del beneficio del sagro asilo:
- 11) Gli incendiari, ciò coloro che dolo, malo, et data opera metteranno e faranno mettere a fuoco, e che scienter daranno aiuto o consiglio a chi mettesse fuoco a qualunque chiesa, luogo sagro o religioso o a qualunque casa abitabile sita tanto in città e luoghi abitati, quanto fuori di essi come altresì alle vigne, seminati, oliveti, selve e a qualunque altro podere alberato, coltivato e fruttifero.
- 12) I ricattatori, ciò a dire coloro i quali conducono violentemente o dolosamente in luoghi nascosti o rimoti uomini o donne, ivi ritenendoli per obligarli a riscattarsi; come altresì coloro che per vie di ambasciata o lettere chieggono danaro o altra cosa con minaccia di ammazzare le persone o d'incendiare e rovinare i beni di quei a' quali sono dirette, in caso che non facciano quel che chieggono.
 - 13 Coloro che scienter, dolo, malo et animo nocendi compongono,

vendono o propinano il veleno, quantunque non sia seguita la morte della persona, che voleva avvelenarsi, purché abbia la med.a in effetto preso il veleno.

- 14) Coloro che fanno assassinare o che per commissione data loro assassinano, quantunque non ne sia seguita la morte, purché però « deventum fuerit ad actum proximum, hoc est ad insultum, ita ut intervenerit vulnus ».
- 15) I grassatori e ladri di strade publiche e vicinali quantunque abbiano commesso un tal delitto una sola volta, purché però similmente « deventum fuerit ad actum proximus, hoc est ad insultum, ita ut intervenerit vulnus ».
- 16) I falsificatori di cedole, o siano fedi di credito di publici banchi, come altresì coloro che falsificano ordini per mezzo de' quali in pregiudizio della publica fede esiggono danaro da altri depositato negli publici banchi.
- 17) I mercanti fraudolentemente decotti, i quali fingendo di essere falliti nascondono il loro avere in frode de' loro creditori.
- 18) I regi tesorieri della città di Napoli ed i percettori generali delle province i quali ritenendo o ricevendo danaro regio dagli ufficiali inferiori o da altri debitori della Regia Camera per trasmettersi alla cassa generale, commettono furto, o falsità in somma però che abbia luogo la pena ordinaria.
- 19) Rispetto al delitto di lesa maestà si potrà consigliare sua Ben.e a permettere che si stenda la costituzione di Gregorio XIV a chiunque offendesse la persona de' congionti del sovrano o la persona de' vice-rè come altresì chi offendesse ratione offici i consiglieri di stato, i segretari di stato, il reggente della G.C. della Vicaria, gli avvocati e promotori fiscali generali che sono in Napoli per servizio del fisco regio per tutto il regno, i presidi o siano i vicari generali delle regie provincie nella di loro persona e finalmente coloro che cospireranno ad effetto di privare il sovrano del suo dominio o in tutto o in parte.
- 20) Coloro che per forza estraggono, o fanno estrarre i rei dalla chiesa o da qualsiasi altro luogo immune.
- 21) Coloro che tanto nelle chiese quanto ne' cimiteri o in qualunque altro luogo immune commettono omicidi, mutilazioni di membri, o qualsiasi altro delitto per il quale « de iure communi intrat poena sanguinis, aut triremiuno », son ora soccedute in luogo della massima o minore « capitis » diminuzione, come altresì coloro che usciti dalle sed.e chiese, luoghi immuni commettono i medesimi delitti: con dichiarazione però che ove si tratti di offesa personale, dovrà provarsi dal fiscal animo, premeditato e che non sia fatto in rissa.
- 22) Coloro che si abusano del confugio anche per la prima volta si estraggono da quello di ordine del vescovo e di ordine del med.o a tenore delle solite lettere della sagra congregazione dell'immunità si trasportino in altra chiesa o luogo immune, nel qual trasporto non possono essere molestati dalla curia secolare « sub poenis violate immunitatis ». E s'intimi loro che abusandosi del confugio per la seconda volta sarà dichia-

rato dal vescovo che non godranno più veruna sorta d'immunità ecclesiastica.

- 23) Che a coloro che si rifuggiano nelle chiese e luoghi immuni i vescovi vicari foranei o chiunque fa figura di superiore ecclesiastico in città o in qualunque altro luogo della diocesi, faccino subito togliere le armi, implorando quando sia di bisogno, il braccio della curia secolare, la quale facendo istanza ai suddetti superiori ecclesiastici che si levino le armi dalla chiesa e luoghi immuni, sieno tenuti i med.i dar licenza di estraerle coll'intervento di persona ecclesiastica con farsi consegnare le medesime ad effetto, che il vescovo ne disponga come sarà di ragione, e non volendosi accordare dai sud.i superiori ecclesiastici la detta licenza, sia lecito alla potestà secolare estrarre le sud.e armi, sempre però coll'obligo di doverle consegnare al vescovo per disporne come sarà di ragione.
- 24) Qualora dovrà farsi qualche perquisizione di cosa rubbata o di controbando in chiesa o in altro luogo immune, dovranno i ministri laici (senza però essere tenuti a manifestare il luogo preciso ed individuo) chiederne la licenza a' superiori ecclesiastici, la quale dovrà accordarsi in città dal vescovo o vicario generale e negli altri luoghi della diocesi da' vicari foranei, ed in loro mancanza dalla persona più degna che fa figura di superiore ecclesiastico (eccettuati però i monasteri di monache e conservatori di donne) ottenuta la licenza si farà la perquisizione coll'intervento di persone ecclesiastiche, e ritrovandosi controbando o robba rubbata, premessa dalla med.a persona ecclesiastica la protesta da farsi a tenor del cap, prelatis de' homicid, in 6°, si estrarrà e si consegnerà alla curia laicale: anzi che chiedendosi dalla med.a la licenza sud.a a' superiori ecclesiastici, se le fosse negata potrà in tal caso da se stessa procedere alla d.a perquisizione ed estrazione senza paura d'incorrere nelle censure, a riserva però sempre come sopra de' monasteri di monache e conservatori di donne.
- 25) Finalmente, per usare qualche altra condiscendenza anche intorno alle immunità delle chiese ed altri luoghi immuni, si potrà consigliare S. Santità a permettere in avvenire godano il benefizio dell'immunità.
- 26) Le chiese rurali esistenti fuori della città e luoghi abitati nelle quali non si conserva il Venerabile, eccettuatane le parocchie, le chiese filiali delle medesime nelle quali si esercita la cura delle anime, con dichiarazione che tanto rispetto alle suddette chiese rurali riserbate, questo a riguardo di tutte le altre chiese che sono in città ed altri luoghi abitati non debba il beneficio del sagro asilo distendersi quanto all'esteriore ad altro che all'atrio, quando sia circondato di muro, a portici scale e porte tanto anteriori che laterali ed alla facciata anteriore solamente.
- 27) Le cappelle e gli oratori esistenti nelle case de' particolari e magnati, quantunque abbiano privilegio ad cappelle publiche e l'adito in strada publica.
 - 28) I campanili separati dalle chiese e dalle muraglie di esse.
- 29) Le chiese dirute ed abandonate colla precedente profanazione, che si ordinerà a' vescovi ed ordinari de' luoghi rispettivamente da fare.
 - 30) Gli orti, giardini ed altri luoghi di chiese o di qualsiasi altra

casa religiosa, i quali non sono circondati da muraglie e non sono compresi nella clausura.

- 31) Le botteghe e le case attaccate alle muraglie delle chiese o de' monasteri e di qualsiasi altra casa religiosa quantunque abbiano interna comunicazione colle medesime purché non siano comprese nella clausura.
- 32) Le case in cui abitano i sacerdoti o altri ecclesiastici, ancorchè habbiano l'ingresso nella chiesa eccettuatone però le case ove habitano parochi e altri ecclesiastici destinati alla cura e custodia della chiesa, le quali avendo l'immediata comunicazione interiore con la stessa chiesa, goderanno del sagro asilo nonostante che habbiano la porta coll'uscita in strada publica.
- 33) Chiedendosi da S. Maestà che la bolla di N. S. felicemente regnante che incomincia « In Supremo Iustitia Solio » si distenda anche al regno di Napoli per ciò che riguarda gli omicidi, rispetto all'immunità locale, si concederà ed avrà luogo in detto regno nella maniera punto che ha luogo nello stato ecclesiastico in tutto ciò che non è contrario alla presente disposizione.
- 34) Siccome ancora dovranno aver luogo in regno la costituzione di Gregorio XIV che incomincia « Cum alias » —, e l'altra di Benedetto XIII che incomincia « Ex quo divina disponente clementia » —, in tutto ciò che parimente non sarà contrario alla presente risoluzione.

III. - Immunità personale:

- 1) I cherici e qualunque altra ecclesiastica persona non debbon mai per niuna caosa nè civile, nè criminale, nè mista, esser convenuti avanti qualunque giudice laico o tribunale secolare a riserva delle cause feudali per le quali potranno essere convenuti avanti li giudici e tribunali secolari, ma solamente civiliter.
- 2) I cherici coniugati i quali hanno i requisiti prescritti dal sagro concilio di Trento cap. 6° sess. 23 de reform. e che non esercitano arti e negozi indegni dello stato chericale, debbono godere del privilegio del foro in tutte le cause criminali o dipendenti dalle medesime, quantunque si promuovono con azioni civili; non godranno del privilegio del foro per le cause puramente civili, ma ciò nonostante non potranno rispetto alle medesime essere da giudici laici carcerati « aut personaliter distringi »; affinchè poi i detti cherici coniugati godano de' privilegi del foro, dovrà essere loro cura di giustificare ogni anno avanti l'ordinario del luogo in cui hanno il domicilio, di aver osservati gli accennati requisiti e di riportare dall'istesso ordinario una declaratoria in iscritto da concedersi gratis: alla quale declaratoria saranno i giudici e magistrati laici tenuti onninamente prestar fede ed uniformarsi. Finalmente quanto alle mogli e figli de' medesimi non dovranno godere di verum privilegio del foro, « nec durante nec soluto matrimonio ».
- 3) I veri oblati, cioè a dire coloro che hanno mutato l'abito secolaresco, che hanno abbandonato il secolo e che nelle mani del proprio ordinario o del superiore regolare hanno offerto senza frode alla chiesa o alla religione le loro persone ed i loro beni in perpetuo ed in forma valida senza riservarsi veruna cosa, anche per quel che riguarda l'usofrutto, debbano

godere del privilegio del foro in tutte le cause così civile e criminali, che miste.

- 4) Lo stesso privilegio, e nella stessa maniera debban godere i terziari i quali convivano collegialmente o abitano ne' monisteri o case religiose insieme con altre persone dedicate al servizio di Dio.
- 5) Quanto alle terziarie, che volgarmente chiamansi bizzoche, godranno gli istessi privilegi che goderanno i cherici coniugati, come si è detto di sopra all'art. 2°, quelle solamente le quali ritrovandosi in età di quaranta anni ed avendo fatto voto espresso di castità abitaranno separate dagli uomini anche consaguinei, purchè non sieno in primo grado; che averanno il proprio patrimonio onde possan sostenersi e che averanno, prima di prendere l'abito, fatto costare nella cancelleria del proprio ordinario di avere i sud.i requisiti: anzi affine di godere del privilegio del foro, come si è detto, dovrà essere loro cura di provare ogni anno avanti l'ordinario del luogo in cui hanno il domicilio di aver osservato gli accennati requisiti e di riportarne dallo stesso ordinario una declaratoria in iscritto da concedersi gratis: alla quale declaratoria saranno i giudici e magistrati laici tenuti onninamente prestar fede ed uniformarsi.
- 6) Per moderare la famiglia armata degli ordinari de' luoghi dovrà da ora innanzi regolarsi il numero de' cursori secondo la norma di un decreto fatto dalla Sagra Congregazione del concilio in data 27 feb. 1677 intorno al numero de' succollettori stabiliti in ciascuna diocesi, a tenore del quale non potranno i medesimi ordinari ritenere al loro servizio più che sei cursori per ogni succollettore, come per cagion d'esempio se in virtù di detto decreto in una diocesi non vi è che un solo succollettore non potrà l'ordinario di essa aver più che sei cursori, e dove siano due succollettori non potrà averne che dodici, non intendendosi di comprendere sotto questa regola la famiglia armata che suol ritenere mons. Nunzio Apostolico.
- 7) I quali cursori senza licenza de' presidi delle provincie non potranno portare le armi che sono specialmente proibite dalle regie Pramatiche, potranno però portare quelle armi che non sono specialmente proibite dalle regie Pramatiche ed in oltre godranno del privilegio del foro per tutte le cause così civili che criminali e miste, alla riserva del solo delitto d'omicidio, ove già questo effettivamente seguito, per il qual delitto potranno essere convenuti non già dalle curie baronali, ma solamente dalle curie provinciali delle regie udienze.
- 8) Dello stesso privilegio del foro e nella stessa maniera spiegata nell'art, antec, debbano godere i veri familiari laici degli ordinari, cioè a dire coloro che vivono a spese de' medesimi e che stanno al loro continuo ad attual servizio.
- 9) Per minorare ancora il numero degli esenti, dovranno gli ordinari de' luoghi da ora innanzi servirsi de' cherici per ministri delle loro cancellerie e volendosi prevalere de' secolari, godrà del privilegio del foro il solo cancelliere o sia maestro d'atti della curia nella maniera di sopra accennata per li cursori e familiari.
 - 10) A qualunque curia laica che domandi la nota de' cherici coniu-

gati, degli oblati, delle terziarie o siano bizzoche come altresì decursori de' familiari e del cancelliere, non dovranno gli ordinari de' luoghi negargliela.

- 11) A riserva delle persone finora espresse non godrà del privilegio del foro verun altro patentato sotto qualunque nome e titolo che siasi, come non dovranno neppure goderlo i cherici selvatici e gli eremiti.
- 12) Ove si tratti di delitto di lesa maestà contro il principe e suoi congionti o contro lo stato commesso da qualunque cherico o altra persona ecclesiastica procederà mons. Nunzio o altro prelato che fosse dal medesimo suddelegato con un regio ministro da deputarsi da S. M. purchè sia cherico sino alla sentenza definitiva inclusivamente, ed alla esecuzione della medesima e fra' tanto sia lecito alla potestà laicale, d'ordine però espresso di S. M. quando così lo stimi necessario « et periculum sit in mora » assicurarsi della persona inquisita, ritenendola nelle proprie carceri « nomine ecclesiae » ed a disposizione di detti giudici con farne la notizia allo stesso mons. Nunzio fra lo spazio di un mese.
- 13) Commettendosi da qualunque cherico o altra persona ecclesiastica controbandi o altri mancamenti che siano contro alla publica quiete o che abbiano bisogno di pronta estragiudiziale providenza o correzione, dovranno i superiori ecclesiastici così regolari che secolari ad ogni istanza de' supremi ministri di S. M. darvi il dovuto provedimento tanto giudizialmente che estragiudizialmente e senza processo, servendosi anche quando sia di bisogno di tutti quelli espedienti economici che stimeranno necessari tanto per la punizione de' deliquenti, quanto per la indegnità del publico erario e per impedire gli ulteriori inconvenienti.
- 14) Rispetto al delitto dell'assassinio commesso da qualunque cherico o altra persona ecclesiastica, prevenendo il giudice laico nella cattura dell'inquisito, potrà ritenerlo « nomine ecclesiae » nelle carceri laicali e formare il processo, ma prima di procedere alla sentenza e alla esecuzione della med.a dovrà aspettare la declaratoria dell'ordinario « super qualitate assassini » la quale dovrà darsi dal med.o, veduto il processo fatto « servatis servandis » e sentito il reo nelle sue difese dalla curia laicale da cui a tal fine dovrà esibirsegli nello spazio di due mesi dal giorno della cattura.
- IV Requisiti de' Promovendi agli ordini: Avendo la Sede Apostolica in varie occasioni, e tempi presi diversi espedienti per moderar nel
 Regno di Napoli il numero degli Ecclesiastici, e specialmente sotto Gregorio XV, quando con decreto di una Congregazione particolare di Signori
 Cardinali del 1. di Luglio 1623 furono a questo effetto stabilite alcune
 profittevoli ordinazioni, e non avendosene finora veduti quegli effetti che
 si desideravano, quindi bramando Nostro Signore dare a questo disordine
 pronto ed efficace riparo, e che nel tempo medesimo si stabilisca in esso
 una disciplina in vigor della quale gli Ecclesiastici del Regno si rendano
 veramente utili alla Chiesa e di edificazione a' popoli, si è perciò la Santità Sua compiaciuta commetterne l'esame ad alcuni signori Cardinali, i
 quali avendo su di ciò fatte le dovute diligenze, finalmente sono in istato
 di consigliar Sua Beatitudine a publicare un decreto, che contenga in
 sostanza i seguenti punti, con dichiarazione però che con questo non s'in-

tenda in cos'alcuna derogare agli usi e consuetudini di quelle Diocesi, ove si osserva maggior disciplina.

- 1) Niuno potrà da ora innanzi essere promosso alla prima tonsura se non che a titolo di benefici o cappellania perpetua le cui rendite, detratti i pesi, ascendano almeno alla mettà della tassa stabilita per il patrimonio sagro nella diocesi del promuovendo.
- 2) Giudicando qualche vescovo veramente utile e necessario alla chiesa conferire la prima tonsura a qualche giovane, benché non abbia verun beneficio, potrà farlo, ma nel solo caso che abbia il med.o una pensione ecclesiastica perpetua della rendita che ascenda almeno alla mettà della tassa stabilita per il patrimonio sagro nella sua diocesi, o l'intiero patrimonio, il quale per evitare qualunque frode et inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi che unicamente sopra beni stabili o sopra rendite annue fisse e dovrà regolarsi a tenore della tassa sinodale di ciascheduna diocesi, purché non sia esso patrimonio né in minor somma di ventiquattro ducati né in maggior di quaranta.
- 3) Oltre al requisito del beneficio, cappellania perpetua o della pensione ecclesiastica perpetua nella maniera spiegata di sopra, o dell'intiero patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima tonsura, il quale, dopo aver terminato diece anni di sua età, non sia andato a dimorare almeno per un triennio in qualche seminario o in qualche convitto ecclesiastico, e dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l'abito chericale con licenza del proprio ordinario ed in tutto il triennio, almeno per la maggior parte delle feste di precetto di ciascheduno de' tre anni, non abbia servito a qualche chiesa nella maniera che gli sarà dal proprio vescovo prescritta, scomputando questo servizio colla dimora che averebbe dovuto fare in qualche seminario o convitto ecclesiastico.
- 4) Volendo qualche giovane condursi in qualche publica università o in altro luogo affine di ivi applicarsi alle scuole ed agli studi, potrà farlo, ed il tempo che ivi dimorerà, potrà servirgli di requisito a fine di prendere la prima tonsura, come se stasse in un convitto ecclesiastico, purché però lo faccia con la permissione del proprio vescovo, e con le sue lettere commendatizie si presenti al vescovo del luogo, e con la direzione di questo si faccia assegnare al servizio di qualche chiesa, portando l'abito chericale e prestando quivi per un triennio o almeno per la maggior parte di ciascuno de' tre anni, come sopra quel medesimo servizio alla chiesa assegnatevi, che presterebbe dimorando nella propria diocesi, con condizione espressa, che volendo essere iniziato alla prima tonsura debba ottener le lettere testimoniali del vescovo del luogo, dove à dimorato de vita et moribus e di aver esattamente adempito quanto gli è stato prescritto a vista de' quali potrà essere promosso.
- 5) Da qual obligo si devono eccettuare solamente coloro che sono artati, cioè a dire che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche beneficio, o a qualche cappellania ecclesiastica vacante, i quali potranno promuoversi alla prima tonsura, quantunque non abbiano potuto osservare le regole prescritte, cioè la delazione dell'abito chericale, la frequenza delle scuole e de' sagramenti, ed il servizio triennale della chiesa e benché

non abbiano l'età ne' precedenti articoli determinata, ove si tratti di benefici fondati prima del S. C. di Trento: con dichiarazione inoltre che dalle disposizioni sopracennate s'intendano eccettuati coloro che sono artati nel solo caso in cui il beneficio o la cappellania sia veramente ecclesiastica cioè fondata con l'autorità ecclesiastica perpetua e debba provedersi titulo collativo o d'istituzione e che i padroni di essi non possano differire oltre al tempo stabilito da' sagri canoni la nomina e presentazione ai medesimi e con condizione finalmente che le rendite di detti benefici e cappellanie ecclesiastiche debbano, de'-tratti pesi, costituire almeno la mettà di quel che importa la tassa del patrimonio sagro stabilita nella propria diocesi del promovendo.

- 6) E perché talvolta essendo molti chiamati allo stesso beneficio o cappellanie ecclesiastiche, sono gli ordinari costretti a conferire a tutti la prima tonsura a fine di renderli capaci del beneficio della cappellania, donde ne segue l'inutile moltiplicità de' cherici non potendo il beneficio o cappellania conferirsi che ad un solo, perciò quando questo accada da ora innanzi basterà, che presentandosi nel tempo congruo avanti il proprio ordinario coloro che pretendono aver diritto al controversio beneficio o cappellania, e ritrovandosi dal medesimo idonei così quoad scientiam, che quoad bonos mores, e che non abbiano impedimento canonico, per esser promossi alla prima tonsura, spedisca loro le lettere testimoniali sopra la detta idoneità e di non aver impedimento canonico per esser promossi alla prima tonsura: in virtù delle quali potranno essi istituire la loro pretensione e proseguire la causa avanti al giudice ecclesiastico anche in concorso di cherici pretendenti, appunto come se avessero già la prima tonsura, la quale potrà poi conferirsi a colui che terminata la causa, avrà ottenuto il beneficio o cappellania riputandolo a tal effetto artato e facendogli godere que' privilegi che a' medesimi di sopra sono stati concessi.
- 7) Dopo essere stati ordinati con la prima tonsura, tutti i cherici compresi anche gli artati dovranno seriamente applicarsi così allo studio come alle opere di pietà per rendersi degni di ascendere agli ordini sacri, avendo l'età legittima, a qual effetto dovranno continuare a dimorare in qualche seminario o convitto ecclesiastico e non potendo ciò fare, dovranno almeno prestare per ogni anno o per la maggior parte di esso, come sopra, nella chiesa loro assegnata dal proprio ordinario quel servizio che dal med.o verrà loro prescritto o dimorando in qualche università o altro luogo per proseguir le scuole e gli studi dovranno adempire quelle med.e cose di sopra ordinate per coloro che debbon esser iniziati alla prima tonsura.
- 8) Dovranno tutti i cherici così di prima tonsura come di ordini minori far costare nel principio d'ogni anno avanti gli ordinari de' luoghi ne' quali hanno il domicilio di aver osservati i requisi del S. C. di Trento intorno all'abito e tonsura chericale ed intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra e ciò mediante l'attestazione del proprio rettore e superiore del seminario o convitto ecclesiastico per quei che sono in seminario o in convitto ecclesiastico e per quei cherici che non sono in seminario né in convitto ecclesiastico medianti le attestazioni de' parochi e rettori delle

chiese alle quali sono ascritti intorno alla delazione dell'abito e tonsura chericale, frequenza de' sagramenti e servizio della chiesa, e con le attestazioni de' maestri e lettori intorno alla continuazione delle scuole e studi e alla delazione dell'abito e tonsura chericale. Ed all'incontro dovranno gli stessi ordinari tener publicamente appesa nella sagrestia della loro cattedrale, affinché possa da tutti leggersi una tabella in cui dopo di aver riconosciuta la sussistenza delle dette attestazioni, le quali dovranno rimanere nella loro cancelleria, faranno scancellare dalla medesima ogni anno i nomi di coloro che ritroveranno non avere esattamente osservati i requisiti predetti, e per lo contrario faranno registrarvi i nomi solamente di quei che gli avranno osservati, a' quali consegneranno ogni anno gratis una declaratoria in iscritto di godere essi tutti li privilegi chericali.

- 9) Alla detta declaratoria saranno i magistrati e giudici laici onninamente tenuti di prestar fede ed uniformarsi e ritrovando qualche cherico deliquente in abito laicale e senza la detta declaratoria sarà loro permesso prenderlo e ritenerlo nelle proprie carceri sinché non l'abbia esibita.
- 10) I cherici di prima tonsura o di ordini minori, se giunti all'età di poter essere ordinati suddiaconi trascurino di farsi promuovere dentro lo spazio di un anno, in tal caso spirato il detto anno non godranno più di veruna esenzione d'immunità reale e ciò per il fondato sospetto che essi danno d'aver preso la prima tonsura e gli ordini minori non già per servizio di Dio e della sua chiesa, ma unicamente per defraudare i publici pesi. Né potranno godere di veruna esenzione intorno all'immunità reale né per le franchigie, né la porzion virile né per titolo di patrimonio, che con far costare avanti il proprio ordinario di non essersi potuti ordinare per qualche legittimo impedimento accaduto senza lor colpa: a vista delle quali pruove, dichiarerà lo stesso ordinario ciò che stimarà di ragione, alla quale declaratoria dovranno uniformarsi i magistrati laici.
- 11) I vicari capitolari non potranno da ora innanzi senza il voto del pieno capitolo da darsi nel luogo solito capitolare per maggioranza di voti segreti, da calcolarsi secondo il costume di ciascun capitolo e da reggistrarsi negli atti capitolari, concedere le lettere dimissoriali a' laici, benché sieno realmente artati per ragion di beneficio o di cappellania che sia veramente ecclesiastica nel modo spiegato all'art. 5, oppure a coloro che avendo già la prima tonsura sono presentati a qualche beneficio o cappellania, che « actu requirat certum ordinem »; e con l'espressa condizione che così nell'uno che nell'altro caso colui che chiede di essere promosso non sia stato altre volte rigettato dal vescovo antecessore, ma ove si tratti di persone che non sono veramente artate nel senso di sopr'accennato, non potranno concedere le lettere dimissoriali, né pure post annum luctus ecclesiae, senza una espressa licenza della sagra congregazione.
- 12) Chiunque sarà promosso alla prima tonsura, agli ordini minori o agli ordini sagri contro la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopr'accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall'esercizio dell'ordine già conferitoli, e chi l'avrà così ordinato o pure gli avrà a tale effetto concedute le dimissorie, se sarà vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli ordini e dall'esercizio de' pontificali, e non

essendo vescovo, ma prelato inferiore con l'uso de' pontificali, sarà sospeso per sempre dall'esercizio de' medesimi e non avendo l'uso di essi, come pure qualunque altra persona costituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall'esercizio dell'officio e de' suoi ordini.

- V Visite e rendimento di conti delle chiese, estaurite, confraternite, ospedali, conservatori ed altri simili luoghi pii fondati e governati da' laici:
- 1) I vescovi ed ordinari de' luoghi potranno visitare tutte le chiese, estaurite, confraternite, conservatori, spedali ed altri simili luoghi pii che sono sotto l'immediata regia protezione nello spirituale tantum, come per esempio i SS.mi sagramenti e gli altari, riconoscere gli istituti, le costituzioni e l'osservanza delle medesime e quando sia necessario riformarle nello spirituale tantum, come altresì tutte l'opere di pietà, celebrazione di messe e di uffici, prediche, e lezioni sagre e finalmente tutto ciò che riguarda l'esecuzione degli esercizi spirituali corrispondenti al proprio istituto.
- 2) Non potranno però visitare detti luoghi in tutto ciò che riguarda il temporale, come neppure potranno avere veruna ingerenza nel rendimento de' conti e nella temporal amministrazione di essi.
- 3) S'intendano essere sotto l'immediata regia protezione quelle sole chiese e luoghi pii fondati dagli stessi re, o pure da laici coll'espressa condizione posta nell'atto medesimo della fondazione che debban restare sotto l'immediata regia protezione.
- 4) Dovranno i regi ministri dar nota di tutte le chiese ed altri luoghi pii che sono per tutto il regno sotto l'immediata regia protezione, e su di questa nota dovrà convenirsi con i ministri di S. Santità prima della conclusione e sottoscrizione del trattato.
- 5) In tutte le altre chiese, estaurite, confraternite, spedali, conservatori e simili altri luoghi anche non eretti « auctoritate ordinaria », non solamente avranno i vescovi e gli ordinari libera la facoltà di visitarli, ma avranno anche l'ingerenza nel modo da spiegarsi appresso nel rendimento de' conti, quantunque nella loro fondazione sieno espressamente gli ordinari esclusi da detto rendimento de' conti o che per consuetudine, statuto, o altro privilegio sogliono questi rivedersi da' soli deputati laici, esclusi gli ordinari.
- 6) A qual effetto dovranno gli amministratori sempre ogni anno render conto della loro amministrazione all'ordinario del luogo o altra persona da deputarsi dal med.o, gratis però e senza veruna spesa del luogo pio, ed alli razionali o deputati da prescegliersi, secondo la consuetudine di ciascun luogo.
- 7) Visti i detti conti dovrà l'ordinario del luogo o il di lui deputato unitamente con li sud i razionali o deputati spedire la liberatoria o la significatoria, o sia la condannatoria e questa dovrà avere la via esecutiva e godere di tutti gli altri privilegi che « de iure » sono conceduti in regno contro i debitori fiscali significati.
- 8) Inoltre la persona che verrà così significata dovrà restare « ipso iure, ipsoque facto » privata dall'esercizio del suo impiego, né potrà mai

essere ammessa o reintegrata a d.o esercizio, se non nel caso che paghi immediatamente dopo la d.a significatoria, oppure sia assoluta dal giudice in caso di revisione.

- 9) L'esecuzione di d.e significatorie, trattandosi di amministratori ecclesiastici, si dovrà fare dall'ordinario del luogo e trattandosi de' laici si dovrà fare dal giudice laico, il quale però sarà puro esecutore e non dovrà assumere nuova condizione della causa.
- 10) Parimenti domandandosi dagli amministratori significati la revisione delle significatorie di condanne, in tal caso qual'ora siano essi ecclesiastici, detta revisione dovrà farsi da giudici superiori ecclesiastici, e trattandosi di laici da giudici superiori laici; con dichiarazione non doversi ammettere le dette revisioni, che in desolutivo tantum, e dopo che avranno gli amministratori effettivamente e totalmente soddisfatto a tenore delle significatorie, non ostante qualsiasi eccezione di qualunque indagine.
- 11) Da quanto si dispone dall'art, 9° sino al presente s'intendano eccettuati quei luoghi i quali sono amministrati solamente dagli ecclesia-stici, ne' quali non dovranno avere veruna ingerenza i secolari, ma unicamente gli ordinari de' luoghi.
- 12) La deputazione de' superiori ed amministratori di tali chiese, estaurite, spedali ed altri simili luoghi precennati, dovrà farsi dagli ordinari o almeno coll'approvazione ed intervento de' medesimi, dove così si dispone nelle costituzioni approvate da essi ordinari, e dove le costituzioni disponessero altrimenti si osservino le med.e e nel caso che non vi fossero costituzioni ed essendovi niente disponessero intorno a ciò e si osservi quello che è stato per lo più solito pratticarsi da trent'anni a queta parte.
- 13) Nascendo controversia intorno alle elezioni o intorno a qualche mancanza che sud.i superiori ed amministratori per cui meritassero d'essere rimossi dal loro ufficio, la decisione si regolerà a tenore di quel che dispongono le regole e le costituzioni da esse approvate dagli ordinari: ed in caso che le regole e costituzioni su di ciò niente dispongono, o che i sud.i luoghi pii non abbiano regole e costituzioni particolari, si osservi quel che è stato solito per lo più pratticarsi da trent'anni a questa parte.
- VI Facoltà del Regio Cappellan Maggiore: 1) La cappella del real palazzo di Napoli avrà la prerogativa di chiesa publica in maniera che possano in essa celebrarsi li divini uffizi e le ore canoniche, come pure il sagrifizio della S. Messa anche per un'ora prima dell'aurora ed un'ora dopo il mezzogiorno.
- 2) Sarà lecito conservare in detta real cappella il tabernacolo col SS. Sagramento dell'eucaristia ed esporlo per rendimento di grazie, per implorare il divino aiuto o per altra simile causa, come pure nella 5. e 6. feria dell'eddomada maggiore e nella festa dell'ottava del Corpus Domini la solenne processione attorno ai corridoi i quali girano avanti la medesima cappella.

- 3) Avrà il re di Napoli la facoltà di prescegliere un sacerdote secolare o regolare a suo beneplacito, il quale col titolo di regio cappellano abbia l'uso dell'abito prelatizio, cioè regolare se sia regolare e secolare se sia sacerdote secolare, senza uso però della croce pettorale quando non sia vescovo, ed il med.o sarà esente dalla giurisdizione dell'ordinario del luogo ed immediatamente soggetto alla S. Sede.
- 4) Il suddetto cappellan maggiore avrà la direzione e sopraintendenza intorno alla celebrazione de' divini uffizi, messe ed altre funzioni ecclesiastiche che si fanno nella sud a real cappella, e così in essa come nella chiesa di S. Sebastiano dentro il castelnuovo potrà a suo arbitrio celebrare pontificalmente; ancorché non si trovi inquisito del carattere vescovile, ma in qualunque altra chiesa non potrà celebrare pontificalmente se non in presenza del re o regina o di chi avrà le veci del re per tutto il regno, e sempre con la previa licenza dell'ordinario del luogo, potrà anche indi così dare la triplice benedizione solenne e concedere o publicar, presente il re o la regina, ducento giorni d'indulgenza ed in presenza di chi avesse le veci del re per tutto il regno, solamente cento giorni.
- 5) Sarà lecito al cappellan maggiore celebrare o far celebrare per mezzo dei cappellani, cherici e secolari della real cappella alla presenza del re o della regina o di chi avesse le veci del re per tutto il regno, i divini uffizi e messe tanto basse che solenni in tutte le chiese del regno: mai però nelle cattedrali, metropolitane senza la permissione e licenza dei propri ordinari.
- 6) Avrà anche la facoltà di chiamare un predicatore secolare o regolare con dichiarazione che essendo secolare sia stato una volta approvato e non riprovato poi dall'ordinario del luogo ove si predica, e se regolare dal suo superiore il quale predicatore possa predicare la parola di Dio al popolo, tanto in detta real cappella, quanto in detta chiesa parrocchiale di S. Sebastiano ed anche in altri luoghi fuori di essi, quando ci sia presente il re o la regina o chi avesse le veci del re per tutto il regno.
- 7) Come ancora ogni chiesa, in cui si facciano funzioni o si celebri la messa ed i divini uffizi alla presenza del re o della regina, o di chi avesse in assenza del re le sue veci per tutto il regno, potrà assistere alle medesime ed ivi fare le stesse cerimonie e godere le med.e prerogative che gode nella real cappella, a riserva però di quelle funzioni e cerimonie che volesse fare il proprio vescovo.
- 8) Sarà lecito al re o a chi facesse le sue veci in tutto il regno prescegliere per se stesso e per mezzo del cappellan maggiore altri cappellani e secolari per servizio così della real cappella che de' regi castelli, truppe, galere, vascelli regi, spedali de' soldati e galeotti purché però abbiano l'attestato de' loro rispettivi ordinari di non essere inquisiti.
- 9) E questi durante il loro servizio saranno esenti dalla giurisdizione degli ordinari de' luoghi rispettivamente ed alla riserva delle cause d'eresia o spettanti alla sagra inquisizione o specialmente al sommo pontefice riserbate, potrà il regio cappellan maggiore procedere in prima istanza in tutte le altre cause civili, criminali e miste ed anche benefiziali, restando ferme le appellazioni in seconda e terza istanza alla sede apostolica.

- 10) Ed accioché il numero dei sud.i esenti in avvenire non possa alterarsi, si dichiara che la detta esenzione non debba aver luogo se non rispetto a quei secolari cherici e cappellani « qui actu serviunt » come sopra, i quali però non dovran essere che due o tre per ciaschedun castello secondo il solito; per le truppe, galere, vascelli regi e spedali de' soldati e galeotti, quelli che non solamente « actu serviunt », ma di vantaggio che sono stipendiati dal re. Per la cappella reale poi e castelli che sono nella città di Napoli solo li scolari cherici e cappellani « qui actu serviunt »: con questo però che il numero de' scolari, cherici e cappellani « qui actu servienti » nella regia cappella non debba oltre passare il numero fisso e stabilito di diece e quello di tutti l'altri cherici e cappellani (compresi i cappellani d'onore), il numero di novanta; di maniera che il numero di essi scolari, cherici e cappellani addetti al servizio di detta cappella e de' castelli di Napoli e sue adiacenze, compresivi li cappellani d'onore, non debba eccedere il numero di cento, e convenendo che la curia arcivescovile vi abbia la nota per restarne informata, dovrà perciò il cappellan maggior darla ad ogni richiesta della medesima.
- 11) Ritrovandosi il cappellan maggiore insignito del carattere vescovile potrà promuovere alla prima cherical tonsura e successivamente agli
 ordini minori e maggiori i sud.i scolari della real cappella, e non essendo vescovo dovrà rimetterli colle sue lettere testimoniali « super aetate, vita et moribus titulo et idoneitate » al proprio ordinario. E non essendo questi vescovi
 e non tenendo ordinazione, a qualunque altro vescovo del regno purché
 non sia titulare, con dichiarazione che prima che possino i sud.i scolari
 in qualunque modo ordinarsi debban aver i requisiti dell'età e del titolo
 prescritti per tutti gli altri promovendi del regno e restati al capo IV del
 presente trattato ed inoltre debbano aver prestato l'effettivo e continuo servizio triennale nella sud.a cappella.
- 12) Avrà il cappellan maggiore la facoltà di assolvere per se o per gli altri li sud.i cappellani, cherici e scolari dalla scomunica contenuta nel can.: « signis suadente diabolo » nella quale si trovasse qualcuno di essi in corso per la violenta percussione « inter se ipsos, citra tamen membrorum mutilationem et enormem lesionem », come pure a dispensare l'irregolarità nella quale fossero incorsi per tale causa, « citra tamen contemptum clavium » dando loro la salutare penitenza.
- 13) Avrà ancora la cura delle anime del re, della regina e loro figli come se fosse loro proprio rettore e potrà amministrar loro tutti li sagramenti parochiali tanto in città quanto in qualunque altro luogo di suo dominio, restando libera alle maestà loro e loro figli la facoltà di prescegliersi per proprio confessore qualunque sacerdote secolare o regolare che sia approvato dal sud.o cappellano maggiore.
- 14) Avrà inoltre la cura delle anime di tutte le altre persone si dell'uno che dell'altro sesso, le quali abitano attualmente dentro il regio palazzo, suo parco e darsena e dentro i castelli chiusi della città di Napoli e sue adiacenze che sono il castel Nuovo, castel dell'ovo e castel s. Eramo, Baia ed Ischia, alle quali persone potrà dentro i sud.i luoghi

amministrare e far amministrare i sagramenti « in mortis articulo », anche « tempore interdicti » e far dar loro ecclesiastica sepoltura.

- 15) A qual effetto sarà lecito al regio cappellan maggiore approvare con previo esame i sacerdoti che dovrà prescegliere dal numero de' cappellani della regia cappella purché abbiano l'età di trent'anni.
- 16) Rispetto a' matrimoni potrà il cappellan maggiore solennizzarli per se e per mezzo di altri dentro li luoghi nomati nell'art. 14, premesse però le solite denunze richieste dal S. C. di Trento da farsi secondo il solito nella chiesa di S. Sebastiano, posta dentro il castel Nuovo, dichiarandosi che quando amendue i contraenti non abitano dentro i luoghi sud.i, debba in tal caso solennizzarsi il matrimonio dal paroco della sgrosa.
- 17) Tutti li matrimoni e battesimi che si celebraranno o amministraranno dentro i sud.i luoghi, dovranno registrarsi ne' libri parochiali che si conservano da d.a cura o sia paroco della sud.a chiesa di S. Sebastiano, il quale sarà tenuto di consegnare ogn'anno la nota alla curia arcivescovile.
- 18) Oltre a ciò avrà il cappellan maggiore la facoltà di approvare per le confessioni sagramentali li cappellani per le truppe del re delle due Sicilie, così proprio, come ausiliare tanto in essi regni, quanto in qualunque altro luogo per dove si dovessero trasportare e fare alle medesime amministrare li sagramenti parochiali nel solo caso che siano in marcia o in attuale spedizione contro i nemici.
- 19) Ma essendo stazionari dovranno i sud.i cappellani esibirle loro patenti di approvazione del cappellan maggiore agli ordinari de' luoghi, ove dimorano e riceverne la conferma: i matrimoni dovranno celebrarsi da parochi locali con intervento del cappellano del regimento, volendovi intervenire: e finalmente per ciò che riguarda tutti gli altri sagramenti, e funzioni parochiali dovranno queste farsi da med.i parochi locali, purché chiamati non trascurino di intervenire; nel qual caso sia lecito al cappellano fare le sud.e funzioni e prendersi la mettà degli emolumenti che « de iure » spettano intieramente al paroco.
- 20) Le stesse regole prescritte per i soldati stazionari si dovranno ancora osservare rispetto agli altri castelli e fortezze del regno, e a riserva del S. Viatico e della Estrema Unzione, quali potranno amministrarsi dal cappellano del castello.
- 21) Sarà parimente lecito al cappellan maggiore d'assolvere per se o per altri confessori da se approvati i soldati, ed uffiziari solamente però in tempo che sono in attual spedizione di guerra viva contro li nemici, dall'eresia, dalla apostasia della fede, o dallo scisma con dichiarazione da dentro l'Italia ed isole adiacenti potranno i detti confessori di usare questa facoltà per coloro solamente i quali sono nati in quei luoghi « ubi haresis impune grassatur, nec unquam errores iudicialiter abiuraverint, vel sanctae romanae ecclesia reconciliati fuerint ».
- 22) Avrà ancora la facoltà di concedere a tutte le persone delle milizie tanto dell'uno che dell'altro sesso, quando sono in marcia o in attuale spedizione, la licenza di mangiare nella quadragesima ed in altri

giorni proibiti da S. Chiesa, ova, latticini e carne eccettuatane però rispetto alle carni la settimana santa e tutti i venerdì e sabbati dell'anno.

- 23) Potrà in oltre approvare per le confessioni sagramentali li cappellani degnatati per servizio delle galere e navi regie da guerra per il tempo che navigano.
- 24) Sia lecito al cappellano maggiore benedire le galere e navi regie da guerra nuovamente costrutte per servizio di S. M. come pure le bandiere ed altre simili cose spettanti alla milizia.
- 25) Sia lecito altresì al med.o assolvere tutte le persone di sopra espresse alla sua cura commesse da' casi riservati a' vescovi ed ordinari de' luoghi purché non vi sia annessa la censura ecclesiastica e communicare la med.a facoltà a confessori da lui deputati.
- 26) Potranno conservarsi i sagri olei nella chiesa parochiale di S. Sebastiano del castel Nuovo per uso del real palazzo, parco, darsena e regi castelli di Napoli e sue adiacenze ed in tempo di navigazione potrà anche conservarsi sulle galee e regie navi da guerra il sagro oleo dell'estrema unzione.
- 27) Tutte le altre facolta che riguardano l'esercizio dell'ordine episcopale resteranno riserbate agli ordinari de' luoghi.
- 28) Finalmente non potrà il regio cappellan maggior o qualunque altra persona servirsi di qualunque altro privilegio, grazia e indulto che non sia compreso in questa presente disposizione, né potrà esercitare qualunque superiorità di quals.a persona, luoghi, e casi in questa non espressi: restando con ciò derogato ad ogni altra giurisdizione che dal d.o cappellan maggiore si potesse pretendere per qualunque altra causa e sotto qualunque altro pretesto di privilegio, d'indulto, specialmente di Leone X di regalia o anche di possesso immemorabile quantunque avvalorato di qual.a scienza, pazienza o tolleranza de' superiori maggiori.
- VII Cause e delitti ecclesiastici e di misto foro: Perciò che riguarda tanto la condizione quanto il modo di procedere contro i laici nelle cause e delitti così ecclesiastiche che di misto foro: per le quali gravissimi essendo le controversie che da molto tempo si agitano fra le due Potestà, ne siegue che con grandissimo pregiudizio del servizio di Dio e del publico molte cause restano indecise e molti delitti restano talvolta impuniti; si stima espediente, che senza entrare nella discussione in particolare di ciascheduna causa e delitto così eccl.co che di misto foro per le quali si richiederebbe un troppo lungo e minuto esame, si provegga per ora a quei casi, i quali come più frequenti turbano ben spesso la publica tranquillità e sono continuo fomento di discordia tra le due Potestà, dando a i giudici ecclesiastici il metodo con cui contenersi in simili casi e che per le altre cause e delitti che rare volte accadono, si prescrivono solamente alcune massime generali che servono di lume e di norma a giudici così ecclesiastici che laici per regola della loro condotta; secondo questo sistema dunque si potrà convenire che:
- 1) Apparterranno privativamente al giudice eccl.co le cause di fede e li delitti che si commettono contro la medesima e dove entra il sospetto

d'eresia: le cause e delitti di sagrilegio, ove si tratti di furto della sagra pisside colle sagre particole, oppure di laico celebrante non promosso, o che eserciti le funzioni di qualche ordine sagro, o che finalmente ascolti le sagramentali confessioni: le cause e delitti di sortilegio coll'inerrazione del demonio, e col l'abuso de' sagramenti o di cose sagre: le cause e delitti di poligamia e finalmente le cause e delitti di falsificazione di relique e di false testimonianze commesse da persone che deponessero il falso nel foro eccl.co e per conseguenza in tutte le sud.e cause e delitti procederanno i soli ordinari de' luoghi privati: « vamenter quo ad quoscumque etiam contra laicos », non solo alla carcerazione ed a qualunque altro atto giudiziale, ma anche alla sentenza deffinitiva e sua esecuzione, così per le pene spirituali che temporali e corporali, senza che la potestà laicale possa pretendervi altra ingerenza che quella di prestare il braccio quando ne sia richiesta.

- 2) Lo stesso si dovrà osservare nei delitti di bestemmia ereticale; ma trattandosi di bestemmie semplici, potrà il giudice ecclesiastico procedere alla scomunica ed alle penitenze publiche, ed il giudice laico alle pene temporali, « et corporis afflittive » indipendentemente l'uno dall'altro.
- 3) Apparterrà ancora privativamente al giudice eccl.co la condizione, e decisione delle cause matrimoniali e di quelle sponsali tanto sopra la validità ed invalidità de' matrimoni e de sponsali, quanto sopra la separazione de' coniugati « quo ad thorum »; delle cause beneficiate e di quelle di ius patronato anche feudale eccettuatane però quelle cause in cui si tratta « de universitate bonorum » nelle quali venga compreso il patronato; delle cause de' riti ecclesiastici; delle decimali controvertendosi il diritto di decimali; delle cause di usura controvertendosi principalmente e non incidentemente se il contratto sia usuraio o no; e finalmente delle cause di simonia; ed in tutte le dette cause enunziate in questo presente articolo, procederanno i giudici ecclesiastici colle regole e colle pene prescritte ne' sagri canoni.
- 4) Rispetto poi alli sposi, i quali conversassero prima di contrarre il matrimonio per verba de presenti, procederanno gli ordinari non solo alle pene spirituali, ma anche alle penitenze publiche.
- 5) Contro coloro che non osserveranno i precetti della chiesa, procederanno gli ordinari de' luoghi alle pene spirituali, ma non potranno procedere alle med.e pene contro i renitenti a pagare le decime anche prediali se non quando si tratta di decima certa o solita pagarsi, ed in tal caso ancora sarà lecito al decimatore ricorrere al braccio secolare o al giudice ecclesiastico.
- 6) In quanto alla osservanza delle feste gli ordinari non concederanno la licenza di fatigare nei giorni festivi di precetto, se non per caosa urgente e necessaria, ed all'ora non la concederanno se non gratis onninamente e senza pagamento alcuno « etiam quo ad scripturam »; potranno bensì li medesimi procedere contro li trasgressori, secondo la qualità della trasgressione, ma anche a pene pecuniarie, e queste nella città di Napoli non eccederanno la somma di carlini sei e negli altri luoghi di tutto il regno quella di carlini tre. Con dichiarazione che le sud.e multe dovranno on-

ninamente applicarsi in beneficio de' spedali de' luoghi o delle diogesi, e dove questi non vi siano in altri usi pii, intesa sopra però una tale applicazione la communità del luogo.

- 7) Nei delitti di concubinato ed adulterio potranno gli ordinari de' luoghi procedere alle censure dopo latrina munizione; ed in caso d'insordescenza per un anno nella scomunica (oltre le ulteriori pene canoniche) se sono uomini procederanno i giudici laici alla gravatorie pecuniaria ed altre pene corporis afflittive, ed essendo donne si espelleranno, implorato il braccio secolare.
- 8) Parimente sarà cura degli ordinari de' luoghi invigilare sopra l'esecuzione ed adempimento de legati pii: e a tal effetto procederanno i med.i contro i laici sin alla loro assoluzione o condanna con dichiarazione che il decreto o sentenza, in caso di condanna, dovrà rimettersi al giudice laico il quale senza poterne prendere veruna condizione dovrà darli pronta esecuzione e non giustificando il reo convenuto fra lo spazio di un anno di aver adempito l'obligo del legato pio, potrà l'ordinario procedere alla pena o alle censure, e pretendendo il reo convenuto, che il legato pio ecceda l'asse ereditario o che il suo fondo sia stato evitto, e producendo per fondare questa sua pretenzione prontamente avanti l'ordinario del luogo documenti colli quali renda almeno torbido l'obligo dell'adempimento di esso, dovrà in tal caso l'ordinario sud.o soprasedere nella causa e rimettendolo al proprio giudice assegnarli termine competente a produrre avanti di esso le sue ragioni, con chiamare in giudizio li legitimi contradittori e spezialmente il fiscale della curia dell'ordinario preaccennato, ed a riportare nel termine a se prefisso, appresso gli atti del med.o la sentenza o decreto di liquidazione, e non riportandolo o non esibendo attestato del giudice laico, che di cui ancora la pendenza della lite avanti di esso e che non statit per il reo convenuto di averla terminata nel termine prefisso, in tal caso l'ordinario del luogo procederà ad ulteriora nella causa sino alla sentenza o decreto deffinitivo inclusivamente, e quando questo sia di condanna lo rimetterà al giudice laico il quale senza assumere verun altra condizione dovrà prontamente dargli la sua esecuzione come sopra, e non giustificando il reo convenuto fra lo spazio di un anno di aver adempito l'obligo del legato pio, potrà l'ordinario procedere alla pena delle censure.
- 9) In tutte le altre cause e delitti di cui non si fa espressa mensione in questo capitolo dovrà osservarsi per regola certa ed invariabile, che trattandosi di cause e delitti ecclesiastici dovrà procedere il giudice ecclesiastico anche contro i laici privativamente « quo ad quoscumque et ad quoscumque effectus », ed ove si tratti di cause e delitti di misto foro potranno procedere così i giudici eccl.ci che i secolari secondo la consuetudine del regno; con dichiarazione però che non ostante qualunque consuetudine o prevensione che siasi fatta dal giudice laico, non si possa mai impedire dalla potestà secolare che il giudice eccl.co non proceda alle censure in quelle cause ed in quei delitti di misto foro, nelle quali si ritrovano d.e pene spirituali stabilite de iure. E che in tal caso possa un

giudice procedere indipendentemente dall'altro senza che « absolutus vel condamnatus ab uno », si stimi « absolutus vel condamnatus ab alio ».

- VIII Introduzione de' libri forastieri e stampe: 1) Quanto all'introduzione ed allo spaccio de' libri forastieri sua maestà ordinarà con nuova prammatica sotto rigorosissime pene che prima di potersi nel regno di Napoli introdurre libri di sorta alcuna, debba la persona che li commette o a cui son diretti consegnarne il catalogo ad un ministro che sarà di S. M. a ciò destinato; ed altro simile esemplare agli ordinari de' luoghi dove s'introducono: i quali ordinari potranno dopo aver osservato il detto catalogo dare al ministro regio deputato la nota di quei libri che come contrari alla religione e buoni costumi, avranno giudicato non doversi permettere, accioché anche col braccio regio se ne impedisse non meno lo spaccio che l'introduzione; stimando però necessario li med.i ordinari di visitare o per se stessi o per mezzo di qualche loro deputato così le balle de' libri come le botteghe de' librari, non potrà impedirsegli: e ciò tanto per riconoscere se lì sia frode, quanto per meglio osservare talune de libri medesimi dati in nota affine di poterne con più matura riflessione formar giudizio e determinare se meriti di essere compreso nella nota de' libri, di cui dovrà impedirsi l'introduzione e lo spaccio, quale nota potrà consegnarsi al regio ministro e trovandosi i librari e le persone che hanno commessi i libri, ed ai quali sono diretti in frode si procederà dagli ordinari de' luoghi contro le med.e alle censure, e da regi deputati alle pene temporali indicate nella nuova prammatica da publicarsi.
- 2) Tutto ciò non s'intenda che per li soli libri forastieri che s'introducano nel regno di Napoli, giacché rispetto ai libri che in esso si stampano dovrà osservarsi quel che si è pratticato per lo passato e presentemente si prattica.
- IX Libera e pronta esecuzione delle spedizioni di Roma: Sua Maestà ordinarà sotto rigorosissime pene che non si dia più da ora innanzi verun ritardo o impedimento alla libera e pronta esecuzione di qualunque bolla e breve apostolico o altro decreto de' tribunali di Roma, al qual effetto sotto le med.e pene non sarà da ora innanzi più lecito a veruna persona di publicare o esibire qualsivoglia scrittura o stampa diretta ad impedire o ritardare in qualunque modo che siasi la libera e pronta esecuzione di d.e bolle, brevi o decreti, ne potrà verun giudice e ministro regio ammettere qualunque istanza che sotto nome di amparo o di regia protezione si facesse da taluna delle bolle per impedire o ritardare la libera e pronta esecuzione delle med.e bolle e brevi apostolici, o decreti de' tribunali di Roma, anche a titolo di manifesta ingiustizia o nullità o di pregiudizio de' particolari, i quali sentendosi gravati da qualunque decreto emanato dalla sede apostolica, debbano ricorrere alla medesima per averne l'opportuno rimedio, e non già a' tribunali laici: che se in tali bolle, brevi o decreti alcuna cosa si ritrovasse che realmente recasse pregiudizio a' padronati regi o de' baroni, o ferisse direttamente i diritti regi, presi però nel suo vero e stretto senso e non già ampliativamente disteso a qualunque preteso pregiudizio de' regi, in tal caso sua Maestà ne farà rendere

inteso fra lo spazio di quindeci giorni il ministro apostolico che risiede appresso di se, a ciò rappresentando questi a sua beatitudine il supposto aggravio, possa S. Santità secondo la occorrenza de' casi opportunamente riparare.

- X Materie benefiziali: 1) Per aderire alle istanze di S. Maestà, la quale attesa la tenuità di molti vescovadi del regno di Napoli, ha supplicato N. S. che alcuni se ne sopprimessero, si proporrà a S. S. la idea di unire e sopprimere respettivamente li seguenti vescovadi, dopo che si saranno sopra ciascuno di essi fatte le necessarie riflessioni ed esaminate le particolari circostanze che vi concorrono, anche per riconoscere se si debbano unire « eque principaliter, o subiective »: Acerra — di nomina regia — a Napoli; Capri, Vico Equenze, Massa Lubrense a Sorrento; Acerno a Nusco; Scala e Ravello a Minori e Amalfi; Lettere a Castellamare (regio); Cariati a Rossano; Gerenzia a Strongoli; Belcastro a Isola; Bova a Regio (Regia); Castro a Alessano; Ugento a Gallipoli (Regio); Polignano a Conversano; Ruvo e Bitetto a Bitonto; Andria a Bisceglia; Lavello e Minervino a Venosa; S. Angelo e Bisaccio a Monte Marano; Lacedonia e Trevico a Ascoli; Bovino a Troia; Viesti a Manfredonia; Volturara e S. Severo a Lucera; Guardia Alfiera a Termoli; Venafro a Isernia; Ortona a Mare a Lanciano (Regio); Campli a Teramo.
- 2) Parimenti per togliere le continue scandalose controversie che sogliono nascere tra alcuni vescovi ed altri prelati del regno per differenze giurisdizionali e per maggior commodo de' popoli a' quali o la lontananza de' loro pastori o la confusione delle giurisdizioni, o la mancanza del carattere episcopale non può non recare gravissimo pregiudizio nel governo spirituale, si consigliarà N. S. a sopprimere tutte le giurisdizioni spirituali anche quelle che chiamano « nullius » e quantunque siano con territorio separato e di unirle ed incorporarle a propri vescovi nelle diocesi che si ritrovano fondate, secondo lo stato che se ne formerà in appresso, salve le rendite e le provviste de' benefizi e con quelle regole che si giudicheranno più opportune: e ciò nonostante che si posseggono da sigg. Cardinali, da capitoli delle basiliche di Roma, da cavalieri Gerosolimitani e di qualunque altro ordine militare o regolare, anche delle undeci congregazioni, ed ancorché fossero di ius patronatu privato baronale e regio che per qualsivoglia titolo ed in qualunque modo si dassero si S. M., da' baroni o privati nel qual caso, rimanga loro preservato il solo diritto di presentare, riserbate però tutte le rendite (fuorché quelle della cancelleria) a favore de' provisti.
- 3) Dalla quale generale regola di soppressione e rispettiva unione di d.e giurisdizioni spirituali si eccettuano i nullius con proprio e separato territorio di Monte Casino, della Cava, di Monte Vergine, di S. Stefano del bosco e di S. Spirito del Morrone, riserbandosi N. S. però di dichiarare in appresso quali luoghi debbano rimanere sottoposti alla giurisdizione de' medesimi in spiritualibus e quali come riputati troppo difficili a governarsi in spiritualibus per la soverchia distanza dovranno unirsi ed incorporarsi colla riserva di sopra accennata ad altre diocesi secondo lo

stato che se ne formarà in appresso senza però toccare le rendite o la giurisdizione temporale, la quale rimarrà in beneficio de' medesimi monasteri.

- 4) Per la med.a ragione al vescovado di Giovenazzo o ad altra chiesa vicina che meglio parerà a N. S. si unirà ed incorporerà la giurisdizione spirituale dell'arcipretura di Terlizzi. Restando libera a S. Santità la collazione della med.a all'arcivescovado di Trani si unirà ed incorporerà la giurisdizione spirituale che l'arcivescovo di Nazaret ha in Barletta e Canne, e quella che il med.o arcivescovo ha in Monteverde si unirà ed incorporerà a' vescovadi di S. Angelo e Bisaccio e Montemarano: conché rimanendo soppresso l'arcivescovado, resteranno il titolo e le rendite a libera disposizione di N. S. Al vescovado di Lanno sarà unita ed incorporata la giurisdizione ecclesiastica di Lesina, riserbate però le rendite certe a favore della mensa arcivescovile di Benevento, da cui si dismembra. E finalmente volendosi potrà anche unirsi ed incorporarsi il vescovado di Civita Ducale a Rieti e dismembrato da questa Antrodoco unirlo ed incorporarlo alla diocesi dell'Aquila colle loro rendite rispettive.
- 5) Di più si consiglierà S. S. di condescendere ad erigere in Cattedrale l'arcipretura di Altamura per unirla alle chiese di Gravina e Monte Peloso a nomina di S. M., restando di libera collazione li benefizi, canonicati e dignità di tutte le sud.e tre chiese unite, conché però nel med.o tempo per togliere le controversie giurisdizionali, che tutto dì insorgono tra gli arcivescovi di Bari ed i priori della chiesa di S. Nicolò della stessa città resti soppressa qualunque giurisdizione da med.i si pretendesse, ed unita ed incorporata all'arcivescovado di Bari, e rimanga a S. M. la nomina del priore e delle dignità e canonici, i quali godranno tutti i privilegi delle collegiate insigni; ma sarànn sottoposti alla giurisdzione dell'arcivescovo, e quanto alle controversie nate ultimamente intorno alla collazione dei canonicati e benefizi della colleggiale e parochiale chiesa di S. Pietro di Loreto, diocesi di Penna e d'Atri, ed altre dispute suscitate tra l'abbate ed il vescovo si deputeranno due soggetti, uno per parte di S. S. e l'altro per parte di S. M., per terminarle amichevolmente.
- 6) Si consiglierà inoltre N. S. a dare un indulto nel quale si disponga che tutt'i benefizi tanto semplici che residenziali, canonicati, dignità parochie, badie, e vescovadi del regno di Napoli si debbano conferire dalla sede apostolica alli soli regnicoli, riserbandosi però S. S. di riserbare li med.i le pensioni anche a favore degli esteri sudditi dello stato ecclesiastico in quella quantità e forma che si stabilirà in appresso.
- 7) Conché però tutti gli esteri che si trovano già esser stati provisti nel regno di Napoli di vescovadi, benefizi o pensioni debbano goderne, quantunque non siano sudditi dello stato ecclesiastico, e tutto ciò oltre i benefizi e badie situate in regno, i di cui frutti o in parte o in tutto si ritrovano applicati a carico chiese e cause pie in Roma o in altri paesi dello stato ecclesiastico che dovranno continuare ad essere applicati per lo stesso uso.
- 8) E perché S. M. ha dimostrato desiderio che dalla Santità di N. S. si erigessero alcune commende coi fondi necessari per poter provedere i cavalieri del nuovo ordine militare di S. Carlo da istituirsi anche per

servizio della religione cristiana, si supplicarà N. S. a condescendere alle erezione di d.e commende ed assegnare per tal effetto i fondi necessari sino alla somma di docati dodicimila annui nel modo che più si stimerà convenevole, rimanendo non dimeno a libera collazione di S. S. e de' suoi successori tutti i benefizi, badie, vescovadi ed arcivescovadi quali sin ora è stata la S. Sede in possesso di conferire, e rimanendo similmente a nomina di S. M. e suoi successori tutti quelli benefizi, badie, vescovadi ed arcivescovadi a' quali sono stati i re di Napoli sin ora in possesso di nominare senza che possa mai in avvenire mettersi in controversia sopra di ciò, tanto il diritto di S. S. quanto quello della maestà sua.

- XI Tribunal Misto: 1) Si formerà un tribunale misto composto di cinque soggetti, cioè due ecclesiastici da deputarsi da S. S. e due laici da deputarsi parimente da S. M., tutti e quattro regnicoli, e circa il quinto, che dovrà essere sempre vescovo parimenti regnicolo col titolo di presidente, si conviene nel modo seguente: cioè che si faccia alternativamente ogni triennio da una delle due potestà la proposizione di tre soggetti, fra i quali resti libero all'altra podestà di scegliere quello che più le piace, con dichiarazione che per la prima volta la proposizione de' tre soggetti debba farsi da S. S.
- 2) Non dovrà l'officio ed impiego di questi cinque deputati durare più che per lo spazio di un sol triennio da cominciare « a die capte possessionis », dopo il quale se intenda spirata « ipso facto » ogni loro facoltà ed autorità quando non fossero confermati per altro triennio con espressa e nuova conferma da farsi con breve o lettere patentali, cioè i quattro semplici deputati da quella potestà da cui sono stati rispettivamente eletti, ed il presidente di comune ed espresso consenso di ambedue le potestà, con dichiarazione che volendo S. S. o S. M. mutare anche dentro il triennio qualcuno de' due soggetti da essi deputati, ed a quelli sostituire altri a loro arbitrio e beneplacito possano farlo senza allegare alcuna causa, e senza chiederne ne attenderne consenso veruno dall'altra potestà.
- 3) Accadendo però nel fine del triennio la sede vacante, dovranno così il presidente come i due deputati eccl.ci continuare nel loro impiego, quantunque spirato il triennio non siano muniti di altra conferma, sin alla nuova provista da farsi dal nuovo Pontefice.
- 4) In caso di assenza o di malattia di alcuno de' due deputati eccl.ci, sia lecito a Mons. Nunzio « pro tempore » di surrogarvi per maniera di previsione altro soggetto eccl.co, come altresì in caso di assenza o di malattia de' due deputati regi, resti in arbitrio di S. M. o della persona caso di assenza o di malattia del presidente, debba mons. Nunzio convenire colla real corte d'un soggetto che possa « pro interim » supplire le nel qual caso sia lecito agli altri che interverranno di tener tribunale non settimane.

- 5) Per il servizio di questo nuovo tribunale si deputerà dal med.o quel numero de' ministri subalterni ed in quel modo che egli stimerà necessario.
- 6) Si terrà questo tribunale una volta la settimana, e più quando si stimasse assolutamente necessario in qualche monastero più comodo della città di Napoli da prescegliersi.
- 7) Alla riserva del presidente, il quale dovrà sempre avere il primo luogo, sederanno gli altri deputati di qualunque grado o graduazione che siano, secondo il luogo che verrà loro destinato dalla sorte, a qual fine se ne farà l'estrazione per bussola: con dichiarazione che questa estrazione debba farsi al principio d'ogni triennio, quantunque restassero confermati nell'impiego taluni deputati; ma che accadendo mutazione nel corso dello stesso triennio, la persona surrogata debba occupare il luogo del suo predecessore.
- 8) Così il presidente come tutti li deputati ed ancor i ministri subalterni dovranno prima di cominciare ad esercitare la loro carica giurare nello stesso tribunale « ad sancta Dei evangelia », secondo la formola da stabilirsi, non solamente di osservare e far osservare quanto loro viene prescritto nel seguente regolamento, ma altresì di non arrogarsi veruna sorta di giurisdizione ed autorità, oltre quella che viene loro conceduta in virtù del presente stabilimento: di questo tribunale cioè il presidente in pieno consesso del tribunale e tutti gli altri in mano del presidente; con dichiarazione che li med.i e ciascheduno di essi debba rinovare detto giuramento nella forma prescritta di sopra, ogni volta che fossero confermati.
- 9) Il presidente non avrà autorità di risolvere da se med.o neppure per provisione e le commissioni dovranno distribuirsi in pieno tribunale com'era solito pratticarsi in collaterale. La decisione si farà alla pluralità de' voti, cominciando nel votare « ordine retrograto » cioè da quel deputato che siede nell'ultimo luogo, di maniera che l'ultimo a votare sia il presidente. I decreti dovranno emanarsi sotto nome dello stesso tribunale e sottoscriversi da tutti cinque, secondo che parimenti sederanno il presidente e deputati in tribunale, come sopra.
- 10) La cura ed ispezione di questo tribunale dovrà essere di presedere, sopraintendere ed invigilare all'osservanza del concordato; di decidere estragiudizialmente, sommariamente « et more principis » tutte le questioni di puro fatto che intorno all'osservanza del med.o potessero accadere, di verificare tutte le circostanze parimente di fatto, per le quali si pretenderà dall'una delle due potestà esservi in virtù del concordato la persona o la causa di cui cade la controversia di sua giurisdizione e quelle verificate, rimetterla al suo giudice competente senza potere in verun conto entrare ne' meriti della causa principale e nella giustizia ed ingiustizia della med.a. Dovrà anche per conseguenza, ovunque nel concordato si parla di concordie, di transazione, di consuetudini di osservanza ed ove dicesi che si debba stare al solito, privativamente riconoscere dette concordie, transazioni, consuetudini e soliti; e verificate le medesime giudicare estragiudizialmente « et more principis » se sossistono o no, rimettendo la causa principale al proprio giudice, come altresì se le transazioni e concordie

fatte tra le unità ed i cleri sopra le franchigie siano « ex titulo oneroso », come si dispone nell'art. 28 cap. I del presente trattato.

- 11) E finalmente quando il vescovo nello spazio prefisso di un mese da che gli sarà stato presentato il processo, non averà dichiarato intorno alla qualità del delitto se il confugito goda o nò, s'intenda « eo ipso » devoluto il giudizio a questo tribunale, conforme si stabilisce coll'art. 4 del cap. 2 del presente trattato; come pure, che avendo il vescovo fatto la detta dichiarazione sia lecito a questo tribunale ricevere i ricorsi che dalla med.a interponessero il fisco eccl.co o il fisco laico ed inpinguare ed ordinare nuovo processo stimando cossi bene, e successivamente visti gli atti e sentite le parti, confirmare o infirmare inappellabilmente i giudicati de' vescovi a tenore di quello che sta risoluto nell'art. 8 del sud.o cap. 21.
- 12) In tutt'i casi sud.i dovrà procedere il tribunale inappellabilmente e privativamente a qualunque ministro, giudice, o tribunale tanto eccl.co che laico, sia di qualsivoglia rango anche di mons. Nunzio e di qualsiasi altro giudice o ministro anche deputato, o delegato da sua Maestà che pretendesse procedere per via di regia protezione e di economica providenza: con dichiarazione che qualunque atto si facesse contrario da altri tribunali o giudici cossi eccl.ci che secolari, tanto della città di Napoli quanto del regno, siano « nulli ex defectu iurisdictionis » ed in caso di inosservanza possano i tribunali e giudici cossì eccl.ci che laici residenti fuori della città di Napoli inibirsi dal tribunale misto, ed a riguardo de' tribunali di Napoli spedirsi dal medesimo le ortatorie, le quali abbiano forza d'inibizione di maniera tale qualunque fatto da med.i tribunali o giudici di Napoli dopo le sud.e ortatorie sia « ipso facto nullo ex defectu iurisdictionis » come sopra; ed in seguela delle riferite inibizioni ed ortatorie rispettivamente sia libera ciascuna delle due potestà, così eccl.a che regia servirsi della sua autorità così contro i tribunali contumaci, come contro le parti, non impedito al tribunale misto di poter anch'esso procedere a carcerazione contro le med.e parti che fossero disubbidienti o contumaci, e di servirsi a tal effetto della famiglia armata e carceri eccl.e contro gli eccl.ci e della famiglia armata e carceri laiche contro i laici.
- 13) Eccettuate le materie di sopra espresse e ristrette alli casi disposti nel concordato, non potrà questo tribunale ingerirsi in nessuna maniera in tutte le altre cause che appartengono alla giurisdizione degli ordinari, ne ammettersi dal med.o li ricorsi o appellazione sotto qualunque pretesto, sotto pena di nullità di tutti gli atti che si facessero in contrario, e di violazione di giuramento prestato per questo effetto dal presidente e deputati come pure di sospensione « a divinis ipso facto incurrendo » rispetto al presidente e deputati ecclesiastici costituiti in sacris; e di scomunica similmente « ipso facto incurrenda » rispetto a' gli altri deputati che non sono costituiti in sacris.
- 14 Nascendo poi controversia circa l'intelligenza ed interpretazione di qualche articolo del concordato che richiedesse più alta indagine, dovrà soprasedersi da qualunque determinazione o nel tempo istesso darsene parte da ministri del tribunale a loro principi rispettivi, perché tra essi di comune consenso possa prendersi quella risoluzione che si stimerà di ra-

gione, con facoltà di provvedere frattanto al bisogno istantaneo, « ubi periculum sit in mora ».

- 15) Si dolgono i vescovi e gli altri superiori eccl.ci del clero così secolare come regolare del regno di Napoli che sotto pretesto di violenze, di oppressioni di ricorso alla regia protezione, sono tutto di inquietati ed obligati a comparire per ogni materia innanzi a magistrati e ministri laici per difendersi dalle cause è calunnie di persone torbide e discole, con molto discapito della disciplina eccl.ca e della giustizia, restando in cotal modo i delitti impuniti e vilipesa la dignità e l'autorità de' superiori eccl.ci, quandoche il preside della regia protezione non è stato introdotto perché i giudici laici debbano indifferentemente intromettersi in tutte le sorti di delitti e di cause, ma solamente col motivo di rimediare a casi istantanei che non patiscono dilazione, ed alle sole violenze ed oppressioni manifeste che si commettessero via facti, e senza veruna sorta di tela giudiziaria, e non già quando si fosse proveduto da superiori eccl.ci colle vie ordinarie, e citate le parti, come neppure quando si fosse ricorso « ab inordinato processu, vel a denegata iustitia », o ove si tratti di correzione di costumi o di disciplina regolare, anzi nel caso stesso di vera ed indubitabile violenza ed oppressione commetter via facti, non si credeano essi tribunali laici lecito da procedere giudizialmente, e molto meno di entrare ne' meriti delle controversie, ma dando solamente la dovuta providenza interina, rimetterne sempre la controversia principale al proprio giudice; e vedendo S. M. essere questa una causa di perpetua dissenzione fra la potestà eccl.ca e secolare, e che ben lontano da mantenere la publica quiete, che è l'unico fine per cui è stato introdotto, è anzi la causa di molti disordini; per dare un nuovo contrassegno della sua pietà e del suo amore verso gli eccl.ci del suo regno, ha determinato di proibire con suo regio editto come in effetto promette di proibire a tutti i suoi giudici e consigli anche supremi come altresì allo stesso delegato della giurisdizione di non ricevere più in avvenire verun ricorso contro de' vescovi o superiori eccl.ci dell'uno e dell'altro clero sotto qualunque pretesto di vera ed indubitata violenza, spoglio, ed oppressione commesse via facti e senza veruna sorta di tela giudiziaria, riserbandosi S. M. in questi soli casi ne' quali non abbiano i vescovi ed altri superiori eccl.ci proceduto con qualche sorta di tela giudiziaria, o ne' quali non si tratti di correzione di costumi o di disciplina regolare, come sopra, prima di prendere alcuna providenza di servirsi della sola consulta del tribunale misto, giudicando che qualunque consiglio gli sia suggerito da un tribunale composto di ministri eccl.ci e secolari debba essere sempre tale, di cui non possono più dolersi in avvenire tanto gli eccl.ci quanto laici del suo regno.
- 16) Tutti gli atti e spedizioni di questo tribunale così giudiziario che estragiudiziari dovranno farsi onninamente gratis senza potersi niente esiggere per ragion di scrittura, sigillo, sottoscrizione, registro, studio di processo o qualsiasi altra cosa, alla riserva delle sole copie che si dovranno passare a ragioni di grana due per facciata, che sia scritta di righi ventidue per ciascuna facciata di carattere comune.
 - 17) Le spese che sono necessarie per mantenimento del tribunale,

subalterni e tutt'altro si dovranno fare a conto di S. S. ed a conto di S. M. con quegli espedienti che sopra di ciò pareranno più propri all'una ed all'altra potestà.

XII - Privilegi de' Beneventani: Dovranno confirmarsi da S. M. i privilegi de Beneventani preservati alli med.i ne diplomi delle investiture, conceduti anche e confirmati più volte dagli stessi Serenissimi Re « pro tempore » di dover godere la naturalità dell'istesso regno, ed in quella maniera che la godano i stessi naturali regnicoli come essi lo sono, benché sotto il governo temporale del Papa.

XIII - Deroga alle Disposizioni contrarie al presente Trattato: Per l'intiera esecuzione del presente trattato resteranno rivocati ed annullati, come in virtù di questo articolo si rivocano ed annullano tutte le disposizioni, ordini, editti, e decreti così publici che privati fatti dall'una e dall'altra potestà, in tutto ciò in cui sono contrari alla presente disposizione ed a quanto si contiene nel presente trattato.

Oltre quanto si è detto di sopra si desidera che di comune soddisfazione si prenda qualche regolamento in virtù del quale possano i vescovi liberamente procedere nelle cause di fede, non potendo N. S. trascurare che si proveda in questa materia; al che si spera che S. M. per la sua nota pietà sarà per dar mano.